*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

**Anno 110° — Numero 48**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

***PARTE PRIMA*** **ROMA - Sabato, 22 febbraio 1969** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

**DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139**
**AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508**

**PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO**

**ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI**

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.320 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

**ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)**

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.320 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI



## CONCORSI ED ESAMI

**SUPPLEMENTI ORDINARI**

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 48 DEL 22 FEBBRAIO 1969:

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Esami di abilitazione all'insegnamento nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria in lingua tedesca della provincia di Bolzano.**

(1033)

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al valor civile**

*Il Ministro per l'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito i seguenti attestati di pubblica benemerenza al valor civile:*

**FOI Carlo**, vigile del fuoco, autunno 1966, Acqui Terme (Alessandria).

**SILLETTI Rocco**, appuntato dei carabinieri, il 4 novembre 1966 in Codevigo (Padova).

**ORGIU Pietro**, carabiniere, il 4 novembre 1966 in Codevigo (Padova).

**CASU Giacomo**, vigile urbano scelto, il 28 dicembre 1966 in Sassari.

**RUFFINI Enrico**, il 7 giugno 1967 in Licenza (Roma).

**LATTANZIO Annamaria**, il 20 luglio 1967 in Claino con Osteno (Como).

**D'ANTONIO Massimo**, il 7 agosto 1967 in Roma.

**FARENGA Antonio**, brigadiere di pubblica sicurezza, il 25 settembre 1967 in Milano.

**BARBERA Francesco**, appuntato di pubblica sicurezza, il 25 settembre 1967 in Milano.

**CALAMUSA Giovanni**, guardia scelta di pubblica sicurezza, il 25 settembre 1967 in Milano.

**D'ALATRI Giuseppe**, guardia di pubblica sicurezza, il 25 settembre 1967 in Milano.

**FRONDA Rolando**, guardia di pubblica sicurezza, il 25 settembre 1967 in Milano.

**CHIECHI Nicola**, il 28 gennaio 1968 in Adelfia (Bari).

**TACCOGNA Michele**, il 28 gennaio 1968 in Adelfia (Bari).

(997)

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 agosto 1968, n. **1407**.

**Norme regolamentari sulla presentazione delle domande della documentazione per l'istituzione di scuole e istituti statali di istruzione secondaria.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, con le successive modificazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

*Presentazione delle domande*

Le domande dei comuni e delle provincie, ciascuno in rapporto alla propria competenza, per l'istituzione di scuole e istituti statali di istruzione secondaria, devono essere dirette al Ministero della pubblica istruzione e presentate, nel termine stabilito con ordinanza ministeriale da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale*, al provveditore agli studi competente.

L'ordinanza di cui al comma precedente riporta anche l'elenco dei documenti, specificati nel successivo articolo 2, da allegare a ciascuna domanda, e le altre disposizioni opportune.

Le domande devono essere redatte in carta legale e firmate dal sindaco del comune o dal presidente della amministrazione provinciale o dall'assessore da essi delegato.

Art. 2.

*Documentazione*

A ciascuna domanda devono essere allegati:

1) Copia autentica della deliberazione del competente organo collegiale dell'ente relativa all'assunzione degli oneri previsti dalla legge, fornita degli estremi dell'approvazione da parte del competente organo tutorio, fatti salvi i casi in cui, a norma delle disposizioni vigenti, la deliberazione sia divenuta egualmente esecutiva: di tale circostanza deve essere dato atto, nell'eventualità, a margine della deliberazione;

2) Pianta dei locali previsti per l'istituto o scuola, di cui viene chiesta l'istituzione, disegnata e firmata da un tecnico del comune o della provincia a seconda della rispettiva competenza, o da un tecnico da tali enti a ciò incaricato;

3) Certificato del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario attestante la salubrità dei locali di cui al precedente numero 2.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1968

SARAGAT

LEONE — SCAGLIA — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1969*
*Atti del Governo, registro n. 225, foglio n. 50.* — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1968, n. **1408**.

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 46 (già 45), relativo alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, l'ultimo comma è abrogato e sostituito dai seguenti:

« Sono titoli di ammissione ai vari corsi di laurea della facoltà il diploma di maturità classica e di maturità scientifica, ed i diplomi degli istituti tecnici industriali, nautici, agrari, e per geometri, e, limitatamente ai corsi per le lauree in scienze biologiche, in scienze naturali e in chimica, il diploma degli istituti tecnici femminili.

La facoltà impartisce anche gl'insegnamenti del biennio propedeutico d'ingegneria.

Titoli di ammissione al biennio propedeutico per le lauree in ingegneria sono il diploma di maturità classica e scientifica, ed i diplomi degli istituti tecnici industriali, nautici e per geometri.

Art. 47 (già 46), relativo al corso di laurea in chimica, il secondo comma è abrogato.

Nello stesso corso di laurea (indirizzo organico-biologico) sono aggiunti gli insegnamenti complementari di:

Chimica analitica strumentale;

Chimica delle sostanze organiche naturali.

Nello stesso corso di laurea (indirizzo inorganico-chimico-fisico) sono aggiunti gli insegnamenti complementari di:

Chimica analitica strumentale;

Cristallografia.

Dopo l'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica, il 2° ed il 3° comma sono abrogati e sostituiti dal seguente: « Ciascuno dei tre insegnamenti di « Istituzioni di matematiche », di « Esercitazioni di matematiche » e di « Fisica sperimentale » importa due distinti esami annuali. L'esame relativo al primo corso deve precedere quello relativo al secondo ».

Art. 48 (già 47), relativo al corso di laurea in fisica è modificato come segue:

Il primo comma è abrogato.

Dopo l'ottavo comma è aggiunto il seguente: « I docenti delle discipline fisiche potranno attraverso opportuni colloqui, orientare la scelta dello studente ».

L'elenco degli insegnamenti complementari dell'indirizzo generale per il quarto anno dello stesso corso di laurea è abrogato e sostituito dal seguente:

4. Un corso scelto tra i seguenti: Algebra, Algebra superiore, Analisi funzionale, Analisi numerica, Analisi superiore, Astrofisica, Astronomia, Calcolo delle probabilità, Chimica fisica, Chimica teorica, Cibernetica e Teoria dell'informazione, Elettronica, Fisica dei neutroni, Fisica dello stato solido, Fisica dei plasmi, Fisica delle particelle elementari, Fisica matematica, Fisica nucleare, Geometria superiore, Istituzioni di analisi superiore, Istituzioni di fisica matematica, Istituzioni di fisica nucleare, Istituzioni di geometria superiore, Logica matematica, Matematiche superiori, Meccanica analitica, Meccanica quantistica, Meccanica statistica, Onde elettromagnetiche, Ottica, Ottica elettronica, Radioattività, Relatività, Spettroscopia, Termodinamica, Teoria e applicazione delle macchine calcolatrici, Teoria quantistica dei campi, Topologia ».

Dopo l'elenco degli insegnamenti del quarto anno indirizzo applicativo il secondo ed il terzo comma sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

L'esame di « Meccanica razionale » deve precedere l'esame di « Istituzioni di fisica teorica ».

Gli esami di « Struttura della materia », « Istituzioni di fisica teorica », « Metodi matematici della fisica » devono precedere l'esame di « fisica teorica ».

Art. 49 (già 48), relativo al corso di laurea in Matematica, è modificato nel senso che il primo comma è abrogato; e l'insegnamento complementare di « Metodi matematici della fisica » dal primo gruppo passa a far parte del secondo gruppo.

Art. 50 (già 49), relativo al corso di laurea in scienze naturali, è modificato come segue:

Il secondo comma è stato abrogato.

All'elenco degli insegnamenti complementari del predetto corso di laurea sono aggiunti quelli di:

35) Entomologia;

36) Citologia animale;

37) Embriologia;

38) Istologia patologica.

Dopo l'elenco degli insegnamenti complementari il primo comma è abrogato e sostituito dai seguenti:

Ciascuno dei due insegnamenti biennali di « Botanica » e di « Zoologia » comprende tanto la parte generale quanto quella sistematica e comporta due distinti esami annuali, uno alla fine del primo anno di corso ed uno alla fine del secondo anno.

L'insegnamento biennale di « Fisiologia generale » comporta due distinti esami annuali, uno alla fine del primo anno di corso ed uno alla fine del secondo anno.

Art. 51 (già 50), relativo al corso di laurea di scienze biologiche, è modificato come segue:

Il secondo comma è abrogato.

All'elenco degli insegnamenti complementari del predetto corso di laurea sono aggiunti quelli di:

34) Entomologia;

35) Micologia medica;

36) Fisiopatologia vegetale;

37) Citologia animale;

38) Embriologia;

39) Istologia patologica.

Dopo l'elenco degli insegnamenti complementari il primo comma è abrogato e sostituito dai seguenti:

Ciascuno dei due insegnamenti biennali di « Botanica » e di « Zoologia » comprende tanto la parte generale quanto quella sistematica e comporta due distinti esami annuali, uno alla fine del primo anno di corso ed uno alla fine del secondo anno.

L'insegnamento biennale di « Fisiologia generale », comporta due distinti esami annuali, uno alla fine del primo anno di corso ed uno alla fine del secondo anno.

Art. 52 (già 51), relativo al corso di laurea in scienze geologiche, è modificato come segue:

Il secondo comma è abrogato.

Nello stesso corso di laurea le disposizioni riguardanti le propedeuticità e gli esami sono modificate come segue:

Dopo il primo comma, e con il conseguente spostamento di quelli successivi, viene inserito il seguente:

« L'insegnamento di « Fisica sperimentale » comporta due distinti esami annuali. L'esame di « Fisica sperimentale I » deve precedere quello di « Fisica sperimentale II ».

Il terzo comma è modificato nel senso che all'insegnamento « Fisica sperimentale » (biennale) viene aggiunto I e II.

Il quarto comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« E' obbligatorio nel secondo biennio la frequenza (internato) per un biennio negli istituti di geologia o di paleontologia, o di mineralogia e petrografia per la preparazione di una dissertazione (tesi) sperimentale di laurea; e la frequenza (internato) per un anno nello istituto di mineralogia (per coloro che preparano la tesi in geologia e paleontologia) e di geologia o paleontologia per coloro che preparano la tesi in mineralogia e petrografia.

L'ultimo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il corso di geologia comporta un gruppo di esercitazioni sul terreno ».

Art. 53 (già 52), relativo al biennio propedeutico alla ingegneria il paragrafo *a*) concernente i titoli di ammissione viene soppresso.

Art. 54 (già 53), relativo alle norme generali e particolari a ciascun corso di studio, il secondo ed il terzo comma sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

« Lo studente del corso di laurea in scienze naturali non può essere ammesso agli esami del terzo e quarto anno se non abbia superato almeno gli esami di: istituzioni di matematiche, chimica generale ed inorganica, chimica organica, fisica. Lo studente non può sostenere l'esame di geologia se non ha superato quello di mineralogia.

Lo studente del corso di laurea in scienze biologiche non può essere ammesso agli esami del 3° e 4° anno se non abbia superato almeno gli esami di: istituzioni di matematiche, fisica, chimica generale ed inorganica, chimica organica ».

Art. 56 (già 55), relativo agli esami di laurea, per la laurea in chimica, al n. 3 le parole « un colloquio orale di cultura chimica » sono sostituite dalle seguenti: « una prova di cultura chimica »; ed al n. 4 le parole « discussione sulla dissertazione e sulle prove pratiche » sono sostituite dalle seguenti: « Discussione sulla dissertazione scritta ».

Per la laurea in scienze naturali, il n. 3 è abrogato e sostituito dal seguente: « 3. Discussione di almeno due su tre argomenti orali, o scritti liberamente scelti in materia diversa da quella della dissertazione scritta, in modo però da comprendere materie biologiche e abiologiche ».

Per la laurea in scienze geologiche, i n. 1 e n. 2 sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

1) Discussione della dissertazione sperimentale scritta in geologia o in paleontologia o in mineralogia o in petrografia, assegnata durante l'internato, da svolgersi nel secondo biennio di studi.

2) Discussione di una sottotesi sperimentale in geologia o paleontologia ove la dissertazione di laurea sia stata svolta in mineralogia e petrografia o viceversa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1968

SARAGAT

SCAGLIA

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 15 *febbraio* 1969
*Atti del Governo, registro n.* 225, *foglio n.* 51. — GRECO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1968, n. **1409.**

**Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di culto, denominata « Opera Nostra Signora di Lourdes », con sede in Padova.**

N. 1409. Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione di culto, denominata « Opera Nostra Signora di Lourdes », con sede in Padova.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 14 *febbraio* 1969
*Atti del Governo, registro n.* 225, *foglio n.* 45. — GRECO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1968, n. **1410.**

**Riconoscimento della personalità giuridica del monastero « S. Chiara » delle monache Clarisse, in Castellaneta.**

N. 1410. Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del monastero « S. Chiara » delle monache Clarisse, in Castellaneta (Taranto).

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 14 *febbraio* 1969
*Atti del Governo, registro n.* 225, *foglio n.* 47. — GRECO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1968, n. **1411.**

**Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Nicolò di Bari e di San Pietro apostolo, nel comune di Levanto.**

N. 1411. Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Luni, ossia La Spezia, Sarzana e Brugnato, in data 25 luglio 1968, relativo all'unione temporanea « aeque principaliter » delle parrocchie di S. Nicolò di Bari, frazione Chiesanuova del comune di Levanto (La Spezia), e di San Pietro apostolo, in frazione Legnaro dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 14 *febbraio* 1969
*Atti del Governo, registro n.* 225, *foglio n.* 40. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1968, n. 1412.

**Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Antonio abate, nel comune di Pergine Valsugana.**

N. 1412. Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Antonio abate, in frazione Masetti del comune di Pergine Valsugana (Trento). Viene inoltre riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 15 luglio 1967, integrato con postilla in data 23 settembre 1967, per quanto riguarda lo stralcio degli immobili ivi indicati dalla chiesa della Natività della B.M.V., nel medesimo comune, a favore della erigenda chiesa per la costituzione del suo patrimonio.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1969*
*Atti del Governo, registro n. 225, foglio n. 48.* — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1968, n. 1413.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie dell'Ascensione di N.S.G.C. e di S. Bernardino da Siena, nel comune di Pienza.**

N. 1413. Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Pienza e Chiusi in data 1° luglio 1968, relativo alla unione in perpetuo « aeque principaliter » delle parrocchie dell'Ascensione di N.S.G.C., a S. Piero in Campo del comune di Pienza (Siena), e di S. Bernardino da Siena, a Castelluccio-Foce nello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1969*
*Atti del Governo, registro n. 225, foglio n. 41.* — GRECO

LEGGE 7 febbraio 1969, n. 16.

**Modifiche della denominazione e delle finalità dell'Erbario coloniale di Firenze.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Erbario e museo coloniale istituito in Roma con regio decreto 3 ottobre 1904, n. 683, successivamente modificato, e trasferito in Firenze con la legge 19 maggio 1918, n. 719, assume la denominazione di Erbario tropicale di Firenze.

Art. 2.

L'Erbario tropicale ha per fine lo studio della flora e della vegetazione delle regioni tropicali. Esso raccoglie i dati ed i materiali relativi attraverso corrispondenza, scambi e missioni; ne promuove lo studio, cura la diffusione dei risultati delle ricerche mediante apposite pubblicazioni e funziona come centro di informazione e consulenza scientifica in materia.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 febbraio 1969

SARAGAT

RUMOR — SULLO — NENNI — COLOMBO E. — VALSECCHI — TANASSI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

LEGGE 7 febbraio 1969, n. 17.

**Comando, per un triennio, presso la commissione vinciana, di un esperto in lettura e trascrizioni dei testi vinciani, dipendente del Ministero della pubblica istruzione.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico*

Per assicurare la più sollecita ripresa e il compimento della pubblicazione degli scritti e dei disegni di Leonardo da Vinci, il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato a disporre il comando, per un triennio, presso la commissione nazionale ricostituita con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1964, di un esperto in lettura e trascrizioni dei testi vinciani, dipendente del Ministero della pubblica istruzione.

L'assegnazione del comando viene effettuata su motivato parere della predetta commissione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 febbraio 1969

SARAGAT

RUMOR — SULLO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 novembre 1968.

**Quinto elenco suppletivo delle acque pubbliche in provincia di Grosseto.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 13 aprile 1902, n. 1491, col quale è stato approvato l'elenco delle acque pubbliche in territorio della provincia di Grosseto;

Visti: il primo elenco suppletivo approvato con regio decreto 4 giugno 1914, n. 2426; il secondo elenco suppletivo approvato con regio decreto 16 ottobre 1921, n. 5083; e il terzo elenco suppletivo approvato con regio decreto 17 dicembre 1936, n. 6191;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1963, n. 4989, col quale lo stagno di Orbetello è stato cancellato dall'elenco delle acque pubbliche approvato col su citato regio decreto 13 aprile 1902;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1967, n. 430, col quale è stato approvato come quarto elenco suppletivo lo schema del quinto elenco suppletivo in quanto lo schema del quarto elenco suppletivo, come indicato nelle premesse dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, veniva annullato;

Visti gli schemi del sesto e settimo elenchi suppletivi delle acque pubbliche sempre in provincia di Grosseto, compilati a cura del Ministero dei lavori pubblici, nei quali sono incluse acque che, pur presentando caratteri di pubblicità, non erano state comprese nei precedenti elenchi come sopra approvati;

Ritenuto che la istruttoria sullo schema del citato sesto elenco suppletivo è stata esperita con procedura incompleta, essendo stata omessa l'inserzione prescritta dalla lettera *e*) dell'art. 2 del regolamento 14 agosto 1920, n. 1285, per cui è da considerare annullato detto schema di sesto elenco suppletivo;

Visti gli atti dell'istruttoria, esperita a norma di legge sullo schema del settimo elenco suppletivo, durante la quale non furono presentate opposizioni nè reclami;

Considerato che le acque comprese nello schema di detto settimo elenco suppletivo hanno attitudine ad uso di pubblico generale interesse ai sensi dell'art. 1 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, e si tratta di acque che sono state chieste in concessione da comuni, enti pubblici, complessi industriali ed alberghieri e da privati;

Che lo schema del settimo elenco suppletivo in questione, che va ora distinto come quinto elenco suppletivo, può pertanto essere approvato;

Sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici reso con voto n. 1213 del 19 settembre 1968;

Vista la nota 10 luglio 1968, n. 10572 dell'ufficio del genio civile di Grosseto;

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative norme regolamentari;

Su proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

E' approvato il quinto elenco suppletivo delle acque pubbliche in territorio della provincia di Grosseto, giusta l'unito esemplare vistato dal Ministro proponente ch'è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1968

SARAGAT

NATALI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1969*
*Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 342*

**Quinto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Grosseto**

| N. d'ord. | DENOMINAZIONE (da valle verso monte) | FOCE o SBOCCO | COMUNI toccati od attraversati | LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Sorgente Andreoccia | Fosso Anguillare | Scarlino | La intera portata della sorgente |
| 2 | Sorgente La Fogna | Id. | Id. | Id. |
| 3 | Sorgente Valle al confine | Id. | Id. | Id. |
| 4 | Sorgente La Polla o Viviano | Id. | Id. | Id. |
| 5 | Sorgente Sambuca | Fiume Ente | Arcidosso | Id. |
| 6 | Sorgente Fontanella I e II | Id. | Id. | Id. |
| 7 | Sorgente Santa Francesca | Mare Tirreno | Orbetello | Id. |
| 8 | Sorgente Fonte Lunga | Id. | Id. | Id. |
| 9 | Sorgente Scorpacciate | Id. | M. Argentario | Id. |
| 10 | Sorgente Pozzini e Pozzo S. Antonio | Id. | Id. | La intera portata, dalla sorgente allo sbocco del fosso |
| 11 | Sorgente Acqua Ferrata | Fosso S. Antonio | Id. | La intera portata della sorgente |
| 12 | Sorgente Casa Landini destra e sinistra | Mare Tirreno | Id. | Id. |
| 13 | Sorgente Casco dell'Acqua e Fosso dei Molini | Id. | Id. | La intera portata, dalla sorgente allo sbocco del fosso |
| 14 | Sorgente del Romito o della Madonna e fosso S. Mamiliano | Fosso dei Molini | Id. | Id. |
| 15 | Sorgente Consani, sotto il piano di campagna | Mare Tirreno | Id. | La intera portata della sorgente |
| 16 | Sorgente Canonica | Fosso Salica | Grosseto | Id. |

Visto, *il Ministro*: NATALI

(1025)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1968.

**Nuova composizione del comitato previsto dall'art. 2 del decreto presidenziale 17 ottobre 1967, n. 1406, recante norme per l'attuazione delle provvidenze di cui al capo 3° della legge 25 luglio 1952, n. 949, modificato dall'art. 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949 - Capo 3°, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 27 ottobre 1966, n. 910, art. 12;

Visto il decreto presidenziale 17 ottobre 1952, registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1952, registro n. 59, foglio n. 5, col quale è stato approvato il regolamento per l'attuazione delle provvidenze di cui al capo 3° della legge n. 949 modificato dal decreto presidenziale 17 ottobre 1967, n. 1406, registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 1968, registro n. 217, foglio n. 28, col quale è stato approvato il regolamento per l'attuazione delle provvidenze di cui all'art. 12 della citata legge n. 910;

Visti i decreti interministeriali 20 novembre 1953, numero 22001; 29 aprile 1955, n. 25149/5437; 9 ottobre 1956, n. 46576/12342; 21 settembre 1957, n. 38219; 15 giugno 1963, n. 3787 e 14 settembre 1965, n. 8394/12224, registrati alla Corte dei conti rispettivamente il 22 gennaio 1954, registro n. 2, foglio n. 87; il 27 maggio 1955, registro n. 9, foglio n. 219; il 30 novembre 1956, registro n. 26, foglio n. 371, l'8 novembre 1957, registro n. 23, foglio n. 306; il 17 agosto 1963, registro n. 15, foglio n. 75 e il 15 dicembre 1965, registro n. 19, foglio n. 277 con i quali fu provveduto alla designazione e successive sostituzioni dei membri del comitato di cui all'art. 2 del regolamento per l'attuazione delle provvidenze di cui al predetto capo 3° della legge n. 949;

Considerato che si rende necessario modificare la composizione del predetto comitato adeguandola alle disposizioni contenute nell'art. 2 del citato decreto presidenziale 17 ottobre 1967, n. 1406;

Decreta:

Il comitato previsto dal decreto presidenziale 17 ottobre 1952, n. 1317, recante le norme di attuazione del capo 3° della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni sostituito con il decreto presidenziale 17 ottobre 1967, n. 1406, di cui alle premesse è composto con decorrenza dalla data del presente decreto come segue:

*Presidente*:

il Ministro per l'agricoltura e le foreste o un Sottosegretario di Stato da lui designato.

*Membri*:

Lintas dott. Luigi, direttore generale della produzione agricola, in rappresentanza del Ministero della agricoltura e delle foreste;

D'Adamo dott. Fulvio, direttore di divisione, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Tiralosi dott. Paolo, ispettore generale e Saracino dott. Angelo, ispettore generale, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Accardo dott. Francesco, direttore generale degli affari generali, in rappresentanza del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Cacace dott. Antonio, in rappresentanza del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno;

Bagnulo dott. Tommaso, in rappresentanza della Banca d'Italia - Vigilanza sulle aziende di Credito;

Rizzo prof. Sebastiano, direttore della scuola nazionale di meccanica agraria, e Garofalo dott. Elio, ispettore capo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in qualità di esperto.

Il dott. Luigi Lintas del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è sostituito, in caso di assenza o di impedimento, dall'ispettore generale dott. Pasquale Picece.

Il dott. Paolo Tiralosi ed il dott. Angelo Saracino del Ministero del tesoro sono sostituiti, in caso di assenza o di impedimento, rispettivamente dal direttore di divisione dott. Innocenzo Zitelli o dal direttore di sezione dott. Giannino Pede.

Il dott. Francesco Accardo del Ministero del bilancio e della programmazione economica è sostituito, in caso di assenza o di impedimento, dal direttore di divisione dott. Dante Meucci.

Il dott. Antonio Cacace del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno è sostituito, in caso di assenza o di impedimento, dal dott. Corrado Buresti.

Il dott. Tommaso Bagnulo della Banca d'Italia è sostituito, in caso di assenza o di impedimento dal dottor Giovanni Losavio.

Le funzioni di segretario del comitato saranno disimpegnate dal dott. Giovanni Barba, direttore di divisione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 agosto 1968

*Il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
SEDATI

*Il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 13 *novembre* 1968
*Registro n.* 17, *foglio n.* 186

(1201)

---

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1968.

**Competenze per materia degli uffici consolari di 2ª categoria nel Perù.**

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 47 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulle funzioni e sui poteri consolari;

Decreta:

Il titolare del consolato di 2ª categoria in Callao (Perù) e i titolari delle agenzie consolari di 2ª categoria in Arequipa, Ica, Piura, Tacna, Trujillo (Perù), oltre all'adempimento dei generali doveri in difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercitano le funzioni consolari relativamente a:

ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali e stranieri;

ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

ricezione e trasmissione di atti dipendenti dalla apertura di successione in Italia;

atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

rinnovo di passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata in Lima;

compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Le funzioni escluse dalle attribuzioni del predetto console onorario e dei predetti agenti consolari onorari sono esercitate dall'ambasciata in Lima.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed avrà effetto a decorrere dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 agosto 1968

p. *Il Ministro*: MALFATTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 11 *novembre* 1968
*Registro n.* 279, *foglio n.* 144

**(1293)**

---

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1968.

**Circoscrizione territoriale degli uffici consolari di 2ª categoria nel Perù.**

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1958, n. 1212, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 gennaio 1959, n. 21, relativo all'istituzione del consolato di 2ª categoria in Callao (Perù);

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 maggio 1948, n. 105, relativo all'istituzione delle agenzie consolari di 2ª categoria in Arequipa, Tacna e Trujillo (Perù);

Visto il decreto ministeriale 2 aprile 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 luglio 1955, n. 152, relativo all'istituzione dell'agenzia consolare di 2ª categoria in Ica (Perù);

Visto il decreto ministeriale 15 maggio 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 luglio 1954, n. 143, relativo all'istituzione dell'agenzia consolare di 2ª categoria in Piura (Perù);

Decreta:

Le circoscrizioni territoriali dei sottoindicati uffici consolari in Perù sono così stabilite:

Consolato di 2ª categoria in Callao: le provincie del Callao;

Agenzia consolare di 2ª categoria in Arequipa: il dipartimento di Arequipa;

Agenzia consolare di 2ª categoria in Ica: il dipartimento di Ica;

Agenzia consolare di 2ª categoria in Piura: il dipartimento di Piura;

Agenzia consolare di 2ª categoria in Tacna: il dipartimento di Tacna;

Agenzia consolare di 2ª categoria in Trujillo: il dipartimento di La Libertad.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed avrà effetto a decorrere dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 agosto 1968

p. *Il Ministro*: MALFATTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 11 *novembre* 1968
*Registro n.* 279, *foglio n.* 132

**(1291)**

---

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1968.

**Soppressione dell'agenzia consolare di 2ª categoria in Hälsingborg (Svezia).**

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale 22 luglio 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 15 settembre 1955, relativo all'istituzione in Hälsingborg (Svezia) di una agenzia consolare di 2ª categoria;

Decreta:

*Articolo unico.*

L'agenzia consolare di 2ª categoria in Hälsingborg (Svezia) è soppressa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed avrà effetto dalla data di sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 settembre 1968

p. *Il Ministro*: MALFATTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 11 *novembre* 1968
*Registro n.* 279, *foglio n.* 146

**(1173)**

---

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1968.

**Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Imperia.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1967, registro n. 15, foglio n. 116, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Imperia;

Vista la nota n. 2886 del 22 maggio 1968, con la quale l'Unione italiana del lavoro (U.I.L.) prospetta la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il proprio rappresentante sig. Piva Carlo con il sig. Imassi Stelvio;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Imassi Stelvio è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Imperia, quale rappresentante della U.I.L., in sostituzione del sig. Piva Carlo.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1968

p. *Il Ministro*: TURNATURI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 13 *gennaio* 1969
*Registro n.* 1 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 45

(1226)

---

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1968.

**Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Chieti.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 9 marzo 1967, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1967, registro n. 5, foglio n. 309, con il quale è stata costituita la commissione provinciale per il collocamento di Chieti;

Vista la nota n. 2811/74 del 21 settembre 1968, con la quale l'Associazione degli industriali della provincia di Chieti prospetta la necessità di sostituire, in seno alla commissione stessa, il proprio rappresentante cavalier Maurizio Angelo con il sig. Salomone Giovanni;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Salomone Giovanni è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Chieti, quale rappresentante dell'associazione degli industriali, in sostituzione del cav. uff. Maurizio Angelo.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1968

p. *Il Ministro*: TURNATURI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 8 *gennaio* 1969
*Registro n.* 14 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 352

(1227)

---

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1968.

**Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Bergamo.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1967, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1967, registro n. 4, foglio n. 92, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Bergamo;

Vista la nota n. 784 del 10 giugno 1968, con la quale la Camera confederale del lavoro (C.G.I.L.) di Bergamo prospetta la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il proprio rappresentante sig. Abati Zaccaria con il sig. Bonfanti Claudio;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Bonfanti Claudio è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Bergamo, quale rappresentante della C.G.I.L., in sostituzione del sig. Abati Zaccaria.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1968

p. *Il Ministro*: TURNATURI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 8 *gennaio* 1969
*Registro n.* 14 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 351

(1228)

---

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1968.

**Autorizzazione al comune di Civitavecchia ad istituire un mercato all'ingrosso ortofrutticolo sulla via Claudia-Braccianese.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Viste la domanda del sindaco del comune di Civitavecchia in data 22 dicembre 1967 e la relativa delibera del consiglio comunale n. 136 dell'11 dicembre 1967, con le quali si chiede l'autorizzazione ad istituire un mercato all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, su di un'area della via Claudia-Braccianese;

Vista la legge 25 marzo 1959, n. 125, recante norme sul commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici;

Considerato che sulla base della documentazione raccolta ed acquisita agli atti, la commissione centrale mercati, di cui all'art. 14 della legge sopracitata, ha espresso all'unanimità parere favorevole per l'autorizzazione richiesta;

Riconosciuta l'idoneità dell'iniziativa promossa dal comune di Civitavecchia per l'istituzione del mercato suddetto;

Decreta:

Il comune di Civitavecchia è autorizzato ad istituire un mercato all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli nel proprio territorio sulla via Claudia-Braccianese, di cui alla planimetria ed alla relazione tecnica allegate alla domanda stessa.

Roma, addì 2 dicembre 1968

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
ANDREOTTI

*Il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
SEDATI

(1286)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1968.

**Nomina di un componente del consiglio di amministrazione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM.**

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto il proprio decreto 3 giugno 1968, con cui è stato ricostituito, per un triennio, il consiglio di amministrazione dell'EFIM - Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera;

Preso atto che il dott. Amerigo Bottai, nominato componente del consiglio suddetto in qualità di rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Vista la lettera n. 1/5049 del 22 novembre 1968 con cui il Ministro per il bilancio e per la programmazione economica ha designato, quale rappresentante del Ministero stesso in sostituzione del dott. Bottai, l'avv. Urbano Cioccetti;

Decreta:

L'avv. Urbano Cioccetti è nominato componente del consiglio di amministrazione dell'EFIM - Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera, in rappresentanza del Ministero del bilancio e della programmazione economica e in sostituzione del dott. Amerigo Bottai, dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 dicembre 1968

*Il Ministro*: Bo

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 14 *dicembre* 1968
*Registro n.* 5 *Partecipazioni statali, foglio n.* 183

**(1202)**

---

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1968.

**Radiazione dalla tariffa di vendita al pubblico dei sigari Sella e Brenta, dei tabacchi da fiuto Leccese superiore da gr. 100, Zenziglio 2ª qualità da gr. 500 e S. Antonino 1ª qualità da gr. 500 e delle sigarette Africa.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1959, n. 167, registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 1959, atti del Governo, registro n. 118, foglio n. 66, con il quale il prezzo di vendita al pubblico dei sigari Sella e Brenta e dei tabacchi da fiuto Leccese superiore da gr. 100, Zenziglio 2ª qualità da gr. 500 e S. Antonino 1ª qualità da gr. 500 venne stabilito nella misura tuttora in vigore;

Visto il decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per il tesoro, in data 26 novembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1962, registro n. 8 Monopoli, foglio n. 106, con il quale il prezzo di vendita al pubblico della sigaretta Africa venne stabilito nella misura tuttora in vigore;

Considerato che la vendita dei suddetti prodotti è in continua costante diminuzione, per cui è stata disposta la cessazione delle relative lavorazioni;

Atteso che occorre provvedere alla radiazione dalla tariffa di vendita al pubblico dei cennati prodotti;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, sul regime di imposizione fiscale sui prodotti oggetto di monopolio di Stato;

Su proposta del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

I sigari Sella e Brenta, i tabacchi da fiuto Leccese superiore da gr. 100, Zenziglio 2ª qualità da gr. 500 e S. Antonino 1ª qualità da gr. 500 e le sigarette Africa sono radiati dalla tariffa di vendita al pubblico dei generi di monopolio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1968

p. *Il Ministro*: Russo

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 14 *gennaio* 1969
*Registro n.* 1 *Monopoli, foglio n.* 101

**(1203)**

---

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1969.

**Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di San Bellino, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in San Bellino.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che nei confronti della Cassa rurale ed artigiana di San Bellino (Rovigo) - società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in San Bellino, ricorrono gli estremi previsti nell'art. 57, lettere *a*) e *b*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per lo scioglimento degli organi amministrativi dell'azienda e la sottoposizione della stessa all'amministrazione straordinaria di che al titolo 7°, capo 2° del medesimo regio decreto-legge n. 375;

Su proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di San Bellino (Rovigo) - società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in San Bellino, sono sciolti in applicazione del combinato disposto degli articoli 33 del testo unico, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707, e 57 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 gennaio 1969

*Il Ministro*: Colombo

**(1083)**

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1969.

**Sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica della Liguria.**

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 3 luglio 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica della Liguria;

Vista la nota n. 1 in data 2 gennaio 1969, del comitato regionale per la programmazione economica della Liguria dalla quale risulta che l'ing. Leonardo Agnelluzzi è stato nominato provveditore regionale alle opere pubbliche per la Liguria in sostituzione dell'ing. Alfredo Lanzara, cessato dal servizio per raggiunti limiti di età;

Ritenuta la necessità di sostituire nel comitato regionale per la programmazione economica della Liguria l'ing. Alfredo Lanzara con l'ing. Leonardo Agnelluzzi;

Decreta:

*Articolo unico.*

L'ing. Leonardo Agnelluzzi, nominato provveditore regionale alle opere pubbliche per la Liguria, fa parte del comitato regionale per la programmazione economica della Liguria in sostituzione dell'ing. Alfredo Lanzara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 gennaio 1969

*Il Ministro*: PRETI

(1287)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1969.

**Sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica della Campania.**

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 3 luglio 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica della Campania;

Vista la nota n. 046737 Div. Gab. del 28 dicembre 1968, con la quale la prefettura di Napoli comunica che, a seguito dello scioglimento del consiglio comunale di Benevento, è stato nominato commissario prefettizio di quel comune il dott. Alfonso Ferrara;

Ritenuta la necessità di sostituire nel comitato regionale per la programmazione economica della Campania l'avv. Pasquale Meomartini, già sindaco del comune di Benevento, con il dott. Alfonso Ferrara;

Decreta:

*Articolo unico*

Il dott. Alfonso Ferrara, nominato commissario prefettizio del comune di Benevento, fa parte del comitato regionale per la programmazione economica della Campania in sostituzione dell'avv. Pasquale Meomartini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 gennaio 1969

*Il Ministro*: PRETI

(1289)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1969.

**Sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica del Lazio.**

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 5 luglio 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica del Lazio;

Vista la nota n. 1342, del 20 gennaio 1969, con la quale il comitato regionale per la programmazione economica del Lazio comunica che il dott. Pasquale Bevilacqua è stato nominato commissario prefettizio del comune di Frosinone;

Ritenuta la necessità di sostituire nel comitato regionale per la programmazione economica del Lazio l'avvocato Armando Riccardi con il dott. Pasquale Bevilacqua;

Decreta:

*Articolo unico.*

Il dott. Pasquale Bevilacqua, nominato commissario prefettizio del comune di Frosinone, fa parte del comitato regionale per la programmazione economica del Lazio in sostituzione dell'avv. Armando Riccardi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 gennaio 1969

*Il Ministro*: PRETI

(1288)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1969.

**Sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica della Puglia.**

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 5 luglio 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica della Puglia;

Vista la lettera in data 22 giugno 1968, con la quale l'on. Salvatore De Matteis rassegna le proprie dimissioni quale esperto del comitato regionale per la programmazione economica della Puglia, essendo stato eletto al Parlamento nelle elezioni politiche del 19 maggio 1968;

Ritenuta la necessità di sostituire nel comitato regionale per la programmazione economica della Puglia l'on. Salvatore De Matteis con il dott. Antonio Corciulo;

Decreta:

*Articolo unico*

Il dott. Antonio Corciulo è chiamato a far parte del comitato regionale per la programmazione della Puglia, quale esperto, in sostituzione dell'on. Salvatore De Matteis.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1969

*Il Ministro*: PRETI

(1290)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1969.

**Sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica della Lombardia.**

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 9 agosto 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica della Lombardia;

Vista la nota n. 101 del 23 dicembre 1968, con la quale l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione della Lombardia comunica che l'Unione provinciale del lavoro della Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori (C.I.S.N.A.L.) ha designato l'onorevole prof. Achille Cruciani quale rappresentante dei lavoratori in seno al comitato regionale per la programmazione economica della Lombardia, in sostituzione del comm. Bruno Scheggi, deceduto;

Ritenuta la necessità di sostituire nel comitato regionale per la programmazione economica della Lombardia, il comm. Bruno Scheggi con l'on. prof. Achille Cruciani;

Decreta:

*Articolo unico*

L'on. prof. Achille Cruciani è chiamato a far parte, quale rappresentante dei lavoratori, del comitato regionale per la programmazione economica della Lombardia, in sostituzione del comm. Bruno Scheggi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 gennaio 1969

*Il Ministro*: PRETI

(1229)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1969.

**Classificazione tra le comunali di una strada in provincia di Venezia.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la deliberazione del 13 marzo 1967, n. 19, con la quale il comune di Portogruaro ha espresso, tra l'altro, parere favorevole alla classificazione tra le comunali della strada di bonifica « Giussago-Case Venco » (Serrai), della lunghezza di km. 2+372;

Visto il voto n. 1471 del 21 novembre 1967, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso, tra l'altro, parere favorevole alla classificazione tra le comunali della strada in parola;

Ritenuto che per la strada suindicata ricorrono le condizioni volute dall'art. 7 della legge 12 febbraio 1958, n. 126 e che, pertanto, la strada stessa può essere classificata comunale a termini degli articoli 10 e 24 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada di cui alle premesse della lunghezza di km. 2+372, è classificata comunale ed inclusa nell'elenco delle strade del comune di Portogruaro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1969

*Il Ministro*: MANCINI

(1282)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1969.

**Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Nuoro.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 50 del 14 novembre 1967, con il quale l'amministrazione provinciale di Nuoro ha deliberato di chiedere la classificazione tra le provinciali della strada di bonifica « Borore-Sedilo » per il tratto in provincia di Nuoro, della lunghezza di km. 3+409 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario);

Visto il voto n. 933 del 18 giugno 1968, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che la strada in parola possiede i requisiti voluti dallo art. 4 della succitata legge n. 126;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse di km. 3+409, è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1969

*Il Ministro*: MANCINI

(1284)

DECRETO PREFETTIZIO 23 gennaio 1969.

**Nomina di un componente del Consiglio provinciale di sanità di Piacenza.**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

Veduto il proprio decreto n. 2346/Gab. del 21 settembre 1968, relativo alla costituzione del Consiglio provinciale di sanità per il triennio 21 settembre 1968-20 settembre 1971, di cui venne chiamato a far parte, tra gli altri, il colonnello medico Spani Molella dottor Pietro, in qualità di ufficiale medico militare in attività di servizio più elevato in grado, residente nel capoluogo;

Vista la nota n. 170 del 15 gennaio 1969, con la quale il comando presidio militare comunica che il suddetto ufficiale ha lasciato il servizio attivo, segnalando in sua sostituzione il ten. col. medico dott. Salvatore Saraceno;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla richiesta sostituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il tenente colonnello medico Saraceno dott. Salvatore, ufficiale in attività di servizio, è nominato componente del Consiglio provinciale di sanità, per il restante periodo del triennio 21 settembre 1968-20 settembre 1971, in sostituzione del colonnello medico Spani Molella dott. Pietro.

Piacenza, addì 23 gennaio 1969

*Il prefetto*: NICASTRO

(1180)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**Approvazione della variante al piano di zona del comune di Novara per il comprensorio sud ed il comprensorio S. Rocco.**

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1969, n. 734, è stata approvata la variante al piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Novara per il comprensorio sud ed il comprensorio S. Rocco.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

**(1188)**

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

**Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 29-AR ».**

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato un punzone recante il marchio d'identificazione « 29-AR », a suo tempo assegnato alla ditta Cosi Roberto, con sede in Arezzo, via Marco Perennio, n. 42.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento degli altri 3 analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Arezzo.

**(1190)**

**Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 2-BL »**

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i sei punzoni recanti il marchio d'identificazione « 2-BL », a suo tempo assegnati alla ditta Luca Ettore, con sede in Feltre (Belluno), via Roma.

**(1247)**

**Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 2-FO »**

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio d'identificazione « 2-FO », a suo tempo assegnati alla ditta Manganelli Giuseppe, con sede in Montescudo (Forlì).

**(1248)**

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione al comune di Barletta ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1969, il comune di Barletta (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 28.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1128)**

**Autorizzazione al comune di Rosignano Marittimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1969, il comune di Rosignano Marittimo (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1127)**

**Autorizzazione al comune di Rossano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1969, il comune di Rossano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 199.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1129)**

**Autorizzazione al comune di Civitanova Marche ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1969, il comune di Civitanova Marche (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 429.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1130)**

**Autorizzazione al comune di Terni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1969, il comune di Terni viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 224.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1131)**

**Autorizzazione al comune di Grosseto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1969, il comune di Grosseto viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 530.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1132)**

**Autorizzazione al comune di Trento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1969, il comune di Trento viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 871.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1133)**

**Autorizzazione al comune di L'Aquila ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1969, il comune di L'Aquila viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 1.836.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1134)**

**Autorizzazione al comune di Perugia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1969, il comune di Perugia viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 929.400.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1135)

**Autorizzazione al comune di Pesaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1969, il comune di Pesaro viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 1.873.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1136)

**Autorizzazione al comune di Cancellara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969**

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1969, il comune di Cancellara (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.387.005, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1126)

**Autorizzazione al comune di Viggiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969**

Con decreto ministeriale in data 1° febbraio 1969, il comune di Viggiano (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.874.075, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1137)

**Autorizzazione al comune di Trivigno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969**

Con decreto ministeriale in data 1° febbraio 1969, il comune di Trivigno (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.584.070, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1138)

**Autorizzazione al comune di Trecchina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969**

Con decreto ministeriale in data 1° febbraio 1969, il comune di Trecchina (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.198.480, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1139)

**Autorizzazione al comune di S. Angelo le Fratte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969**

Con decreto ministeriale in data 1° febbraio 1969, il comune di S. Angelo le Fratte (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.662.240, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1140)

**Autorizzazione al comune di S. Severino Lucano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969**

Con decreto ministeriale in data 1° febbraio 1969, il comune di S. Severino Lucano (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.643.565, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1141)

**Autorizzazione al comune di S. Costantino Albanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969**

Con decreto ministeriale in data 1° febbraio 1969, il comune di S. Costantino Albanese (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.675.950, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1142)

**Autorizzazione al comune di S. Chirico Raparo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969**

Con decreto ministeriale in data 1° febbraio 1969, il comune di S. Chirico Raparo (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.678.505, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1143)

**Autorizzazione al comune di Latronico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969**

Con decreto ministeriale in data 1° febbraio 1969, il comune di Latronico (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.574.945, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1144)

**Autorizzazione al comune di S. Arcangelo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969**

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1969, il comune di S. Arcangelo (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.287.240, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1145)

**Autorizzazione al comune di Ruoti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969**

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1969, il comune di Ruoti (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.310.295, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1146)

**Autorizzazione al comune di Rivello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969**

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1969, il comune di Rivello (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.549.400, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1147)

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 36

**Corso dei cambi del 21 febbraio 1969 presso le sottoindicate Borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ USA | 627,50 | 627,45 | 627,60 | 627,40 | 627,45 | 627,50 | 627,40 | 627,40 | 627,50 | 627,50 |
| $ Can. | 583,55 | 583,30 | 583,25 | 583,35 | 583,10 | 583,55 | 583,35 | 583,35 | 583,55 | 583,50 |
| Fr. Sv. | 144,96 | 145,15 | 145,15 | 145,125 | 145,10 | 145,06 | 145,1150 | 145,125 | 145,06 | 145,15 |
| Kr. D. | 83,38 | 83,35 | 83,38 | 83,36 | 83,35 | 83,38 | 83,34 | 83,36 | 83,38 | 83,38 |
| Kr. N. | 87,78 | 87,80 | 87,75 | 87,77 | 87,75 | 87,28 | 87,77 | 87,77 | 87,78 | 87,78 |
| Kr. Sv. | 121,26 | 121,25 | 121,28 | 121,235 | 121,15 | 121,26 | 121,25 | 121,235 | 121,26 | 121,25 |
| Fol. | 173,16 | 173,20 | 173,15 | 173,17 | 172,90 | 173,15 | 173,18 | 173,17 | 173,16 | 173,15 |
| Fr. B. | 12,50 | 12,50 | 12,5050 | 12,5020 | 12,49 | 12,48 | 12,4990 | 12,5020 | 12,50 | 12,50 |
| Franco francese | 126,67 | 126,65 | 126,68 | 126,645 | 126,65 | 126,68 | 126,65 | 126,645 | 126,67 | 126,65 |
| Lst | 1500,50 | 1500,50 | 1500,60 | 1500,35 | 1500,25 | 1500,50 | 1500,40 | 1500,35 | 1500,50 | 1501 — |
| Dm. occ. | 155,96 | 156,05 | 155,99 | 156,02 | 156 — | 155,96 | 156,05 | 156,02 | 155,96 | 156,05 |
| Scell. Austr. | 24,26 | 24,25 | 24,2350 | 24,2325 | 24,20 | 24,23 | 24,2350 | 24,2325 | 24,24 | 24,23 |
| Escudo Port. | 22,01 | 22 — | 22,05 | 22,01 | 22 — | 22,01 | 22 — | 22,01 | 22,01 | 22 — |
| Peseta Sp. | 9 — | 9 — | 8,985 | 8,9980 | 9 — | 9 — | 9 — | 8,9980 | 9 — | 9 — |

**Media dei titoli del 21 febbraio 1969**

| Titolo | Valore |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 104,65 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 100,30 |
| » 3,50 % (Ricostruzione) | 85,30 |
| » 5 % (Ricostruzione) | 97,35 |
| » 5 % (Riforma fondiaria) | 96,85 |
| » 5 % (Città di Trieste) | 96,40 |
| » 5 % (Beni Esteri) | 95,30 |
| » 5,50 % (Edilizia scolastica) | 99,775 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 | 99,40 |
| » » » 5,50 % 1976 | 100,025 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 | 99,125 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969) | 100,15 |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1970) | 100,025 |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1971) | 100,025 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1973) | 100,025 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1974) | 100 — |
| » 5 % ( » 1° aprile 1975) | 100,025 |
| » 5 % ( » 1°-10-1975) II emiss. | 100 — |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1977) | 100,025 |

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato:* ZODDA

**UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI**

**Cambi medi del 21 febbraio 1969**

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| 1 Dollaro USA | 627,40 |
| 1 Dollaro canadese | 583,35 |
| 1 Franco svizzero | 145,12 |
| 1 Corona danese | 83,35 |
| 1 Corona norvegese | 87,77 |
| 1 Corona svedese | 121,242 |
| 1 Fiorino olandese | 173,175 |
| 1 Franco belga | 12,50 |
| 1 Franco francese | 126,647 |
| 1 Lira sterlina | 1500,375 |
| 1 Marco germanico | 156,035 |
| 1 Scellino austriaco | 24,234 |
| 1 Escudo Port. | 22,005 |
| 1 Peseta Sp. | 8,999 |

# COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

**Nomina del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di San Bellino, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in San Bellino.**

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro del 17 gennaio 1969, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di San Bellino (Rovigo), società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in San Bellino (Rovigo), secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 2°, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Dispone:

Il dott. Giovanni Merlo è nominato commissario straordinario ed i signori dott. Leopoldo Perini, dott. Paolo Bellesia e dott. Verecondo Turchetti sono nominati membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di San Bellino (Rovigo), società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in San Bellino (Rovigo), in amministrazione straordinaria, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sull'amministrazione straordinaria indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1969

*Il Governatore:* CARLI

**(1631)**

# MINISTERO DELLE FINANZE

**Restituzioni applicabili dal 31 maggio 1968 al 30 giugno 1968, a norma dei Regolamenti CEE n. 660/68, n. 696/68, n. 716/68, n. 754/68 e n. 795/68, ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento CEE n. 120/67 (settore cereali) esportati verso Paesi terzi.**

*Periodo dal* 31 *maggio* 1968 *al* 6 *giugno* 1968.

| Numero della Tariffa | Numero della Statistica | Denominazione delle merci | Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1) |
|---|---|---|---|
| ex 10.01 | 14,18<br>ex 20<br>ex 21 | Frumento tenero e frumento segalato: | |
| | | - per esportazioni verso Regno Unito | 51,45 |
| | | - per esportazioni verso Austria, Liechtenstein e Svizzera | 52,50 |
| | | - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi | 55,00 |
| ex 10.01 | 13,17 | Frumento duro | 57,50 |
| 10.02 | 06,07 | Segala | 36,50 |
| 10.03 | 02,09 | Orzo: | |
| | | - per esportazioni verso i Paesi terzi della (2): | |
| | | zona III-b | 41,00 |
| | | zona V-c | 42,50 |
| | | - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi | 40,00 |
| 10.04 | 02,06 | Avena | 28,75 |
| ex 10.05-B | 08,13 | Granturco altro: | |
| | | - per esportazioni verso Svizzera, Liechtenstein e Austria | 37,75 |
| | | - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi | 39,00 |
| ex 10.07-B | 12 | Miglio | 23,75 |
| ex 10.07-B | 14 | Sorgo e durra | 35,25 |
| ex 11.01-A<br>ex 11.01-B | | Farine di frumento o di spelta e di frumento segalato: | |
| | ex 05<br>ex 06<br>ex 07 | - tenore in ceneri da 0 a 520: | |
| | | - - per esportazioni verso i Paesi terzi della (3): | |
| | | zona IV-a e c | 89,90 |
| | | zona IV-b | 92,00 |
| | | zona III | 89,90 |
| | | zona II | 86,30 |
| | | zona I | 86,30 |
| | | - - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi | 83,30 |
| | ex 05<br>ex 06<br>ex 07 | - tenore in ceneri da 521 a 600: | |
| | | - - per esportazioni verso i Paesi terzi della (3): | |
| | | zona IV | 80,35 |
| | | zona III-a | 80,35 |
| | | zona III-b | 78,35 |
| | | zona II | 78,35 |
| | | zona I | 75,35 |
| | | - - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi | 73,35 |

| Numero della Tariffa | Numero della Statistica | Denominazione delle merci | Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1) |
|---|---|---|---|
| ex 11.01-A<br>ex 11.01-B<br>(segue) | ex 05<br>ex 06<br>ex 07 | - tenore in ceneri da 601 a 900 | 69,35 |
| | ex 05<br>ex 06<br>ex 07 | - tenore in ceneri da 901 a 1100: | |
| | | - - per esportazioni verso i Paesi terzi della (3): | |
| | | zona IV-a | 79,65 |
| | | zona III-a | 77,35 |
| | | - - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi | 65,35 |
| | ex 05<br>ex 06<br>ex 07 | - tenore in ceneri da 1101 a 1650 | 60,35 |
| | ex 05<br>ex 06<br>ex 07 | - tenore in ceneri da 1651 a 1900 | 57,65 |
| ex 11.01-C | | Farina di segala: | |
| | ex 11 | - tenore in ceneri da 0 a 700 | 42,60 |
| | ex 11 | - tenore in ceneri da 701 a 850 | 39,60 |
| | ex 11 | - tenore in ceneri da 851 a 1150 | 36,60 |
| | ex 11 | - tenore in ceneri da 1151 a 1400 | 33,60 |
| | ex 11 | - tenore in ceneri da 1401 a 1600 | 30,60 |
| | ex 11 | - tenore in ceneri da 1601 a 1800 | 27,60 |
| | ex 11 | - tenore in ceneri da 1801 a 2000 | 24,60 |
| ex 11.02-A-I | 001 | Semole e semolini di frumento duro: | |
| | | - per esportazioni verso Paesi terzi della zona IV-b (3) | 88,65 |
| | | - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi | 84,65 |
| ex 11.02-A-I | 024 | Semole e semolini di frumento tenero: | |
| | | - per esportazioni verso Paesi terzi della (3): | |
| | | zona IV-b | 88,00 |
| | | zona I | 84,85 |
| | | - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi | 81,65 |

(1) Qualora ricorrano le condizioni previste dal regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.
(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette - n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).

(2) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: a) Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
b) Marocco, Algeria, Tunisia.
ZONA II: Polonia, U.R.S.S. (porti del Mar Baltico).
ZONA III: a) Cecoslovacchia, Ungheria;
b) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (porti del Mar Nero).
ZONA IV: a) Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
b) Messico e Paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
c) Paesi dell'America del Sud.
ZONA V: a) I Paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa;
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(3) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia.
ZONA II: Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano.
ZONA III: a) Messico, e Paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
b) Paesi dell'America del Sud.
ZONA IV: a) I paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa (ad eccezione dei paesi del Maghreb);
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

*Periodo dal 7 giugno 1968 al 12 giugno 1968.*

| Numero della Tariffa | Numero della Statistica | Denominazione delle merci | Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1) |
|---|---|---|---|
| ex 10.01 | 14,18<br>ex 20<br>ex 21 | Frumento tenero e frumento segalato: | |
| | | - per esportazioni verso Regno Unito | 51,45 |
| | | - per esportazioni verso Austria, Liechtenstein e Svizzera | 52,50 |
| | | - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi | 55,00 |
| ex 10.01 | 13,17 | Frumento duro | 57,50 |
| 10.02 | 06,07 | Segala | 36,50 |
| 10.03 | 02,09 | Orzo: | |
| | | - per esportazioni verso i Paesi terzi della (2): | |
| | | zona III-b | 42,00 |
| | | zona IV-c | 42,00 |
| | | zona V-c | 43,50 |
| | | - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi | 40,00 |
| 10.04 | 02,06 | Avena | 26,00 |
| ex 10.05-B | 08,13 | Granturco altro: | |
| | | - per esportazioni verso Svizzera, Liechtenstein e Austria | 37,75 |
| | | - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi | 39,00 |
| ex 10.07-B | 12 | Miglio | 23,75 |
| ex 10.07-B | 14 | Sorgo e durra | 35,25 |
| ex 11.01-A<br>ex 11.01-B | | Farine di frumento o di spelta e di frumento segalato: | |
| | ex 05<br>ex 06<br>ex 07 | - tenore in ceneri da 0 a 520: | |
| | | - - per esportazioni verso i Paesi terzi della (3): | |
| | | zona IV-a e c | 89,90 |
| | | zona IV-b | 92,00 |
| | | zona III | 89,90 |
| | | zona II | 86,30 |
| | | zona I | 86,30 |
| | | - - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi | 83,30 |
| | ex 05<br>ex 06<br>ex 07 | - tenore in ceneri da 521 a 600: | |
| | | - - per esportazioni verso i Paesi terzi della (3): | |
| | | zona IV | 80,35 |
| | | zona III-a | 80,35 |
| | | zona III-b | 78,35 |
| | | zona II | 78,35 |
| | | zona I | 75,35 |
| | | - - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi | 75,35 |
| | ex 05<br>ex 06<br>ex 07 | - tenore in ceneri da 601 a 900 | 69,35 |

| Numero della Tariffa | Numero della Statistica | Denominazioni delle merci | Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1) |
|---|---|---|---|
| ex 11.01-A<br>ex 11.01-B<br>(segue) | ex 05<br>ex 06<br>ex 07 | - tenore in ceneri da 901 a 1100: | |
| | | - - per esportazioni verso i Paesi terzi della (3): | |
| | | zona IV-a | 79,65 |
| | | zona III-a | 77,35 |
| | | - - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi | 65,35 |
| | ex 05<br>ex 06<br>ex 07 | - tenore in ceneri da 1101 a 1650 | 60,35 |
| | ex 05<br>ex 06<br>ex 07 | - tenore in ceneri da 1651 a 1900 | 57,65 |
| ex 11.01-C | | Farina di segala: | |
| | ex 11 | - tenore in ceneri da 0 a 700 | 42,60 |
| | ex 11 | - tenore in ceneri da 701 a 850 | 39,60 |
| | ex 11 | - tenore in ceneri da 851 a 1150 | 36,60 |
| | ex 11 | - tenore in ceneri da 1151 a 1400 | 33,60 |
| | ex 11 | - tenore in ceneri da 1401 a 1600 | 30,60 |
| | ex 11 | - tenore in ceneri da 1601 a 1800 | 27,60 |
| | ex 11 | - tenore in ceneri da 1801 a 2000 | 24,60 |
| ex 11.02-A-I | 001 | Semole e semolini di frumento duro: | |
| | | - per esportazioni verso i Paesi terzi della zona IV-b (3) | 88,65 |
| | | - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi | 84,65 |
| ex 11.02-A-I | 024 | Semole e semolini di frumento tenero: | |
| | | - per esportazioni verso Paesi terzi della (3): | |
| | | zona IV-b | 88,00 |
| | | zona I | 84,85 |
| | | - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi | 81,65 |

(1) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.
(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette - n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).
(2) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:
ZONA I: a) Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
b) Marocco, Algeria, Tunisia.
ZONA II: Polonia, U.R.S.S. (porti del Mar Baltico).
ZONA III: a) Cecoslovacchia, Ungheria;
b) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (porti del Mar Nero).
ZONA IV: a) Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
b) Messico e Paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
c) Paesi dell'America del Sud.
ZONA V: a) I Paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India, (compreso Bhutan e Sikkin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa;
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.
(3) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:
ZONA I: Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia.
ZONA II: Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
ZONA III: a) Messico e paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
b) Paesi dell'America del Sud.
ZONA IV: a) I paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India, (compreso Bhutan e Sikkin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa (ad eccezione dei paesi del Maghreb);
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

*Periodo dal 13 giugno 1968 al 20 giugno 1968.*

| Numero della Tariffa | Numero della Statistica | Denominazione delle merci | Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1) |
|---|---|---|---|
| ex 10.01 | 14,18<br>ex 20<br>ex 21 | Frumento tenero e frumento segalato: | |
| | | - per esportazioni verso Regno Unito | 51,45 |
| | | - per esportazioni verso Austria, Liechtenstein e Svizzera | 52,50 |
| | | - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi | 55,00 |
| ex 10.01 | 13,17 | Frumento duro | 57,50 |
| 10.02 | 06,07 | Segala | 36,50 |
| 10.03 | 02,09 | Orzo: | |
| | | - per esportazioni verso i Paesi terzi della (2): | |
| | | zona III-b | 43,00 |
| | | zona IV-c | 43,00 |
| | | zona V-c | 44,50 |
| | | - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi | 41,30 |
| 10.04 | 02,06 | Avena | 26,00 |
| ex 10.05-B | 08,13 | Granturco altro: | |
| | | - per esportazioni verso Svizzera, Liechtenstein e Austria | 37,75 |
| | | - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi | 39,00 |
| ex 10.07-B | 12 | Miglio | 23,75 |
| ex 10.07-B | 14 | Sorgo e durra | 35,25 |
| ex 11.01-A<br>ex 11.01-B | | Farine di frumento o di spelta e di frumento segalato: | |
| | ex 05<br>ex 06<br>ex 07 | - tenore in ceneri da 0 a 520: | |
| | | - - per esportazioni verso i Paesi terzi della (3): | |
| | | zona IV-a e c | 89,90 |
| | | zona IV-b | 92,00 |
| | | zona III | 89,90 |
| | | zona II | 86,30 |
| | | zona I | 86,30 |
| | | - - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi | 83,30 |
| | ex 05<br>ex 06<br>ex 07 | - tenore in ceneri da 521 a 600: | |
| | | - - per esportazioni verso i Paesi terzi della (3): | |
| | | zona IV | 80,35 |
| | | zona III-a | 80,35 |
| | | zona III-b | 78,35 |
| | | zona II | 78,35 |
| | | zona I | 75,35 |
| | | - - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi | 73,35 |
| | ex 05<br>ex 06<br>ex 07 | - tenore in ceneri da 601 a 900 | 69,35 |

| Numero della Tariffa | Numero della Statistica | Denominazione delle merci | Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1) |
|---|---|---|---|
| ex 11.01-A<br>ex 11.01-B<br>(segue) | ex 05<br>ex 06<br>ex 07 | - tenore in ceneri da 901 a 1100: | |
| | | - - per esportazioni verso i Paesi terzi della (3): | |
| | | zona IV-a . . . . . . . . . . . . . . . | 79,65 |
| | | zona III-a . . . . . . . . . . . . . . . | 77,35 |
| | | - - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi . . . . . . . | 65,35 |
| | ex 05<br>ex 06<br>ex 07 | - tenore in ceneri da 1101 a 1650 . . . . . . . . . . . . | 60,35 |
| | ex 05<br>ex 06<br>ex 07 | - tenore in ceneri da 1651 a 1900 . . . . . . . . . . . . | 57,65 |
| ex 11.01-C | | Farina di segala: | |
| | ex 11 | - tenore in ceneri da 0 a 700 . . . . . . . . . . . . | 42,60 |
| | ex 11 | - tenore in ceneri da 701 a 850 . . . . . . . . . . . . | 39,60 |
| | ex 11 | - tenore in ceneri da 851 a 1150 . . . . . . . . . . . . | 36,60 |
| | ex 11 | - tenore in ceneri da 1151 a 1400 . . . . . . . . . . . . | 33,60 |
| | ex 11 | - tenore in ceneri da 1401 a 1600 . . . . . . . . . . . . | 30,60 |
| | ex 11 | - tenore in ceneri da 1601 a 1800 . . . . . . . . . . . . | 27,60 |
| | ex 11 | - tenore in ceneri da 1801 a 2000 . . . . . . . . . . . . | 24,60 |
| ex 11.02-A-I | 001 | Semole e semolini di frumento duro: | |
| | | - per esportazioni verso Paesi terzi della zona IV-b (3) . . . . . | 88,65 |
| | | - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi . . . . . . . . | 84,65 |
| ex 11.02-A-I | 024 | Semole e semolini di frumento tenero: | |
| | | - per esportazioni verso Paesi terzi della (3): | |
| | | zona IV-b . . . . . . . . . . . . . . . . . | 88,00 |
| | | zona I . . . . . . . . . . . . . . . . . | 84,85 |
| | | - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi . . . . . . . . | 81,65 |

(1) Qualora ricorrano le condizioni previste dal regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.

(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette - n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).

(2) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: *a*) Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
*b*) Marocco, Algeria, Tunisia.
ZONA II: Polonia, U.R.S.S. (porti del Mar Baltico).
ZONA III: *a*) Cecoslovacchia, Ungheria;
*b*) Romania Bulgaria U.R.S.S. (porti del Mar Nero).
ZONA IV: *a*) Mauritania. Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
*b*) Messico e Paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
*c*) Paesi dell'America del Sud.
ZONA V: *a*) I Paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
*b*) Altri paesi e territori d'Africa;
*c*) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(3) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia.
ZONA II: Mauritania, Senegal, Guinea, osta d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano.
ZONA III: *a*) Messico, e Paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
*b*) Paesi dell'America del Sud.
ZONA IV: *a*) I paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
*b*) Altri paesi e territori d'Africa (ad eccezione dei paesi del Maghreb);
*c*) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

*Periodo dal 21 giugno 1968 al 27 giugno 1968.*

| Numero della Tariffa | Numero della Statistica | Denominazione delle merci | Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1) |
|---|---|---|---|
| ex 10.01 | 14,18 ex 20 ex 21 | Frumento tenero e frumento segalato: | |
| | | - per esportazioni verso Regno Unito | 51,45 |
| | | - per esportazioni verso Austria, Liechtenstein e Svizzera | 52,50 |
| | | - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi | 55,00 |
| ex 10.01 | 13,27 | Frumento duro | 57,50 |
| 10.02 | 06,07 | Segala | 36,50 |
| 10.03 | 02,09 | Orzo: | |
| | | - per esportazioni verso i Paesi terzi della (2): | |
| | | zona III-b | 44,50 |
| | | zona V-c | 46,00 |
| | | - per esportazioni verso Austria, Liechtenstein e Svizzera | 42,30 |
| | | - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi | 43,00 |
| 10.04 | 02,06 | Avena | 26,00 |
| ex 10.05-B | 08,13 | Granturco altro: | |
| | | - per esportazioni verso Svizzera, Liechtenstein e Austria | 37,75 |
| | | - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi | 39,00 |
| ex 10.07-B | 12 | Miglio | 23,75 |
| ex 10.07-B | 14 | Sorgo e durra | 35,25 |
| ex 11.01-A ex 11.01-B | | Farine di frumento o di spelta e di frumento segalato: | |
| | ex 05 ex 06 ex 07 | - tenore in ceneri da 0 a 520: | |
| | | - - per esportazioni verso i Paesi terzi della (3): | |
| | | zona IV-a e c | 91,25 |
| | | zona IV-b | 92,00 |
| | | zona III | 89,90 |
| | | zona II | 87,65 |
| | | zona I: | |
| | | - esclusa la Libia | 87,65 |
| | | - Libia | 86,30 |
| | | - - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi | 84,65 |
| | ex 05 ex 06 ex 07 | - tenore in ceneri da 521 a 600: | |
| | | - - per esportazioni verso i Paesi terzi della (3): | |
| | | zona IV | 81,70 |
| | | zona III-a | 81,70 |
| | | zona III-b | 79,70 |
| | | zona II | 79,70 |
| | | zona I: | 76,70 |
| | | - - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi | 74,70 |

| Numero della Tariffa | Numero della Statistica | Denominazione delle merci | Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1) |
|---|---|---|---|
| ex 11.01-A<br>ex 11.01-B<br>(segue) | ex 05<br>ex 06<br>ex 07 | - tenore in ceneri da 601 a 900 | 70,70 |
| | ex 05<br>ex 06<br>ex 07 | - tenore in ceneri da 901 a 1100: | |
| | | - - per esportazioni verso i Paesi terzi della (3): | |
| | | zona IV-a | 81,00 |
| | | zona III-a | 78,70 |
| | | zona I: | |
| | | - esclusa la Siria | 66,70 |
| | | - Siria | 77,40 |
| | | - - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi | 66,70 |
| | ex 05<br>ex 06<br>ex 07 | - tenore in ceneri da 1101 a 1650 | 61,70 |
| | ex 05<br>ex 06<br>ex 07 | - tenore in ceneri da 1651 a 1900 | 59,00 |
| ex 11.01-C | | Farina di segala: | |
| | ex 11 | - tenore in ceneri da 0 a 700 | 42,60 |
| | ex 11 | - tenore in ceneri da 701 a 850 | 39,60 |
| | ex 11 | - tenore in ceneri da 851 a 1150 | 36,60 |
| | ex 11 | - tenore in ceneri da 1151 a 1400 | 33,60 |
| | ex 11 | - tenore in ceneri da 1401 a 1600 | 30,60 |
| | ex 11 | - tenore in ceneri da 1601 a 1800 | 27,60 |
| | ex 11 | - tenore in ceneri da 1801 a 2000 | 24,60 |
| ex 11.02-A-I | 001 | Semole e semolini di frumento duro: | |
| | | - per esportazioni verso Paesi terzi della zona IV-b (3) | 90,30 |
| | | - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi | 86,30 |
| ex 11.02-A-I | 024 | Semole e semolini di frumento tenero: | |
| | | - per esportazioni verso Paesi terzi della (3): | |
| | | zona IV-b | 89,35 |
| | | zona I | 86,20 |
| | | - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi | 83,00 |

(1) Qualora ricorrano le condizioni previste dal regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.
(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette - n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).

(2) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:
ZONA I: *a*) Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
*b*) Marocco, Algeria, Tunisia.
ZONA II: Polonia, U.R.S.S. (porti del Mar Baltico).
ZONA III: *a*) Cecoslovacchia, Ungheria;
*b*) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (porti del Mar Nero).
ZONA IV: *a*) Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
*b*) Messico e Paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
*c*) Paesi dell'America del Sud.
ZONA V: *a*) I Paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
*b*) Altri paesi e territori d'Africa;
*c*) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(3) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:
ZONA I: Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia.
ZONA II: Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano.
ZONA III: *a*) Messico, e Paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
*b*) Paesi dell'America del Sud.
ZONA IV: *a*) I paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
*b*) Altri paesi e territori d'Africa (ad eccezione dei paesi del Maghreb);
*c*) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

*Periodo dal 28 giugno 1968 al 30 giugno 1968.*

| Numero della Tariffa | Numero della Statistica | Denominazione delle merci | Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1) |
|---|---|---|---|
| ex 10.01 | 14,18<br>ex 20<br>ex 21 | Frumento tenero e frumento segalato: | |
| | | - per esportazioni verso Regno Unito | 51,45 |
| | | - per esportazioni verso Austria, Liechtenstein e Svizzera | 52,50 |
| | | - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi | 55,00 |
| ex 10.01 | 13,17 | Frumento duro | 57,50 |
| 10.02 | 06,07 | Segala | 36,50 |
| 10.03 | 02,09 | Orzo: | |
| | | - per esportazioni verso i Paesi terzi della (2): | |
| | | zona III-b | 43,50 |
| | | zona V-c | 46,00 |
| | | - per esportazioni verso Austria, Liechtenstein e Svizzera | 40,50 |
| | | - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi | 41,25 |
| 10.04 | 02,06 | Avena | 26,00 |
| ex 10.07-B | 08,13 | Granturco altro: | |
| | | - per esportazioni verso Svizzera, Liechtenstein e Austria | 37,75 |
| | | - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi | 39,00 |
| ex 10.07-B | 12 | Miglio | 23,75 |
| ex 10.07-B | 14 | Sorgo e durra | 35,25 |
| | | Farine di frumento o di spelta e di frumento segalato: | |
| ex 11.01-A<br>ex 11.01-B | ex 05<br>ex 06<br>ex 07 | - tenore in ceneri da 0 a 520: | |
| | | - - per esportazioni verso i Paesi terzi della (3): | |
| | | zona IV-a e c | 91,25 |
| | | zona IV-b | 92,00 |
| | | zona III | 89,90 |
| | | zona II | 87,65 |
| | | zona I: | |
| | | - esclusa la Libia | 87,65 |
| | | - Libia | 86,30 |
| | | - - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi | 84,65 |
| | ex 05<br>ex 06<br>ex 07 | - tenore in ceneri da 521 a 600: | |
| | | - - per esportazioni verso i Paesi terzi della (3): | |
| | | zona IV | 81,70 |
| | | zona III-a | 81,70 |
| | | zona III-b | 79,70 |
| | | zona II | 79,70 |
| | | zona I: | 76,70 |
| | | - - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi | 74,70 |

| Numero della Tariffa | Numero della Statistica | Denominazione delle merci | Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1) |
|---|---|---|---|
| ex 11.01-A<br>ex 11.01-B<br>(segue) | ex 05<br>ex 06<br>ex 07 | - tenore in ceneri da 601 a 900 | 70,70 |
| | ex 05<br>ex 06<br>ex 07 | - tenore in ceneri da 901 a 1100: | |
| | | - - per esportazioni verso i Paesi terzi della (3): | |
| | | zona IV-a | 81,00 |
| | | zona III-a | 78,70 |
| | | zona I: | |
| | | - esclusa la Siria | 66,70 |
| | | - Siria | 77,40 |
| | | - - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi | 66,70 |
| | ex 05<br>ex 06<br>ex 07 | - tenore in ceneri da 1101 a 1650 | 61,70 |
| | ex 05<br>ex 06<br>ex 07 | - tenore in ceneri da 1651 a 1900 | 59,00 |
| ex 11.01-C | | Farina di segala: | |
| | ex 11 | - tenore in ceneri da 0 a 700 | 42,60 |
| | ex 11 | - tenore in ceneri da 701 a 850 | 39,60 |
| | ex 11 | - tenore in ceneri da 851 a 1150 | 36,60 |
| | ex 11 | - tenore in ceneri da 1151 a 1400 | 33,60 |
| | ex 11 | - tenore in ceneri da 1401 a 1600 | 30,60 |
| | ex 11 | - tenore in ceneri da 1601 a 1800 | 27,60 |
| | ex 11 | - tenore in ceneri da 1801 a 2000 | 24,60 |
| ex 11.02-A-I | 001 | Semole e semolini di frumento duro: | |
| | | - per esportazioni verso i Paesi terzi della zona IV-b (3) | 90,30 |
| | | - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi | 86,30 |
| ex 11.02-A-I | 024 | Semole e semolini di frumento tenero: | |
| | | - per esportazioni verso Paesi terzi della (3): | |
| | | zona IV-b | 89,35 |
| | | zona I | 86,20 |
| | | - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi | 83,00 |

(1) Qualora ricorrano le condizioni previste dal regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.

(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette - n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).

(2) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: a) Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
b) Marocco, Algeria, Tunisia.

ZONA II: Polonia, U.R.S.S. (porti del Mar Baltico).

ZONA III: a) Cecoslovacchia, Ungheria;
b) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (porti del Mar Nero).

ZONA IV: a) Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
b) Messico e Paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
c) Paesi dell'America del Sud.

ZONA V: a) I Paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa;
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(3) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia.

ZONA II: Mauritania, Senegal, Guinea, osta d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano.

ZONA III: a) Messico, e Paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
b) Paesi dell'America del Sud.

ZONA IV: a) I paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa (ad eccezione dei paesi del Maghreb);
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(9424)

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLA DIFESA

**Concorso per esami a sei posti di tenente in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto.**

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178 e successive modificazioni, concernenti l'ordinamento della Marina Militare;

Visto il regio decreto 16 giugno 1938, n. 1281, concernente le norme e i programmi per il reclutamento nel Corpo delle Capitanerie di Porto;

Visto il decreto Presidenziale 18 giugno 1949, n. 674, concernente la sostituzione della tabella annessa al regio decreto 24 ottobre 1942, n. 1466, circa il programma dell'esame di concorso a sottotenente di Porto;

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386 concernente il riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente effettivo degli ufficiali della Marina e successive modificazioni;

Visto il decreto Presidenziale 24 giugno 1954, n. 368 concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 19 ottobre 1959, n. 946, concernente le modificazioni alle norme sul reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali dei corpi di commissariato militare marittimo e delle capitanerie di porto e sull'avanzamento dei tenenti del ruolo normale del corpo di commissariato militare marittimo;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 165, concernente il riordinamento dei ruoli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina Militare.

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a sei posti di tenente in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo delle Capitanerie di Porto.

Il concorso avrà luogo nella località ed alla data che saranno determinate con successivo provvedimento e comunicate in tempo utile con avviso personale ai concorrenti.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso: i laureati dell'Istituto Universitario Navale di Napoli; i laureati in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche, o in altre facoltà riconosciute equipollenti; i laureati in ingegneria, matematica, fisica.

I candidati non devono aver superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la presentazione della domanda di ammissione, l'età di 28 anni.

Art. 3.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

*a*) essere cittadini italiani;

*b*) risultare di buona condotta pubblica e privata;

*c*) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti immediatamente prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori rispettivamente a m. 1,65 ed a m. 0,83 e dovranno inoltre essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il visus, a rifrazione corretta, controllato con le tavole ottotipiche decimali internazionali alla distanza di metri 5 non deve essere inferiore ai seguenti limiti:

visus monoculare = 4/10;
visus binoculare = 10/10.

L'eventuale miopia non deve essere superiore alle 4 D e l'ipermetropia non superiore a 5 D.

Se vi è astigmatismo, la miopia o l'ipermetropia totale non devono essere superiori rispettivamente alle 4 D e a 5 D nel meridiano peggiore.

La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane colorate e con le tavole pseudoisocromatiche deve essere assolutamente normale e così pure dev'essere la funzione auditiva.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori.

Art. 4.

Il limite di età, stabilito nel precedente articolo 2, è elevato, oltre che per i motivi razziali come stabilito dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25:

*a*) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

*b*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

*c*) di cinque anni:

1) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze Armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

2) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

3) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

4) per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104 ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

5) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per essi sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

Il limite di età stabilito nel precedente articolo 2, è elevato inoltre:

*d*) a 39 anni:

1) per i combattenti ed assimilati decorati al valore militare o promossi per merito di guerra;

2) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267; costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

*e*) ad anni 40, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

*f*) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare.

I benefici di cui sopra, sono cumulabili fra loro purchè il candidato non superi il 40° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 400 secondo l'allegato schema, firmata dal concorrente, dovrà pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale del personale militare della Marina - 5ª Divisione Stato e Avanzamento Ufficiali - entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

La domanda indirizzata al Ministero della Difesa (Maripers - Stato e Avanzamento Ufficiali), oltre al nome e cognome del candidato dovrà contenere le seguenti indicazioni e dichiarazioni:

*a*) la data, il luogo di nascita ed il luogo di residenza attuale del candidato;

*b*) il possesso della cittadinanza italiana;

*c*) il Comune ove il candidato è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

*d*) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;

*e*) titolo di studio specificando l'esatta menzione della data nonchè dell'Istituto ove lo stesso è stato conseguito;

*f*) la posizione nei riguardi del servizio militare;

g) la lingua straniera nella quale si desidera sostenere l'esame obbligatorio e quella o quelle eventualmente prescelte per l'esame facoltativo;

h) preciso recapito e indirizzo della famiglia con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni;

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole e per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi.

Del pari il candidato dovrà notificare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici per i combattenti e per i colpiti dalle leggi razziali di cui al precedente art. 4.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal Segretario Comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio nel quale essi prestano servizio.

Alla domanda deve essere unita una fotografia, formato tessera, a mezzo busto, su fondo bianco e di data recente.

Tale fotografia deve essere applicata su carta da bollo da L. 400 sulla quale il candidato deve apporre la propria firma. La firma e la fotografia debbono essere autenticate da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che avranno fatto pervenire la domanda con la fotografia dopo il termine indicato nell'art. 5.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Il Ministro per la Difesa può escludere, con decreto motivato, dal concorso, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per la Marina mercantile, e sarà composta come segue:

*presidente*: un ufficiale ammiraglio od un ufficiale generale di porto;

*membri*: un colonnello di porto o, qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale generale di porto, con la carica di vice-presidente;

un ufficiale superiore del Corpo di Stato Maggiore e un ufficiale superiore del Corpo delle Capitanerie di Porto;

*segretario*: un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa con la qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe.

Per gli esami di materie giuridiche ed economiche, di scienze e di lingue estere saranno aggregati alla Commissione, con voto, professori civili delle materie, per la sola durata delle relative prove.

Art. 8.

L'esame di concorso si svolgerà secondo il programma annesso alla presente notificazione.

Nei giorni stabiliti per le prove scritte, la Commissione esaminatrice, riunita in adunanza segreta, formulerà il tema sulla materia del programma da svolgersi nel giorno.

Le prove scritte si svolgeranno in giorni diversi.

Durante lo svolgimento delle prove i candidati non potranno comunicare fra loro e con persone estranee alla Commissione ne consultare libri e manoscritti salvo i testi di leggi e di decreti inseriti nella Raccolta ufficiale, che la Commissione ritenesse porre a loro disposizione.

Chi contravvenisse alle suddette disposizioni, sarà escluso dagli esami.

Nelle prove orali, il candidato risponderà, a sua scelta, su una delle tesi da esso estratte a sorte.

La Commissione ha però facoltà di intrattenere i candidati su tutte le materie del programma ed anche sullo svolgimento delle prove scritte.

Art. 9.

La classifica degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti ed a parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine i concorrenti che supereranno le prove orali dovranno far pervenire al Ministero della Difesa - Direzione Generale del personale militare della Marina - 5ª Divisione Stato e avanzamento ufficiali - nel termine perentorio di dieci giorni da quello di affissione dell'elenco degli idonei nell'Albo della Sede di esami i documenti prescritti, in regola col bollo, per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 10.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data di ricezione della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con la quale viene fatta la comunicazione, i seguenti documenti in carta legale:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto del registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificato di stato libero; se trattasi di ammogliato, stato di famiglia.

I vincitori del concorso che conseguiranno la nomina a tenente, se ammogliati, dovranno fare domanda intesa ad ottenere l'assentimento presidenziale per il matrimonio contratto prima della nomina.

La domanda di assentimento, redatta su carta bollata, dovrà essere inviata, subito dopo la nomina, al Ministero della Difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina, con allegati un estratto per riassunto, in bollo, dell'atto di nascita della moglie ed un estratto per riassunto, in bollo, dell'atto di matrimonio.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso che non avrà ottemperato alle disposizioni dei precedenti commi o non avrà ottenuto l'assentimento;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio o estratto matricolare per gli ufficiali), copia del foglio matricolare o estratto matricolare per i sottufficiali ed i militari; certificato di esito di leva per i rivedibili ed i riformati; certificato di iscrizione nelle liste di leva, per i giovani che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva);

7) originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2.

Agli effetti dell'eventuale elevazione dei limiti di età di cui all'art. 4, i candidati dovranno ottemperare a quanto segue:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, ed alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa provvista di marche da bollo da L. 400, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, ovvero quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dalla apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione che dovrà essere rilasciata dal competente distretto militare;

b) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 400 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio il candidato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire la attestazione, su carta da bollo da L. 400, prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro *ad interim* per l'Africa italiana 10 giugno 1948, pubbli-

cato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948 ed ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

*d*) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) su carta da bollo da L. 400 ed ai fini dell'applicazione di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

*e*) i profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e della zona *B* del territorio di Trieste di cui all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 1 della legge stessa, un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati, attestante il riconoscimento della qualifica di profugo e lo stato di disoccupazione;

*f*) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto e del documento di concessione;

*g*) coloro che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 400;

*h*) i capi famiglia numerosa dovranno far risultare dal certificato di stato di famiglia, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

*i*) gli assistenti ordinari di Università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del Rettore dell'Università o del Capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'Università o l'Istituto di istruzione universitaria per gli altri assistenti. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

I documenti indicati ai numeri 1), 2), 4) e 5), dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quello della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti ufficiali di complemento in servizio temporaneo, o impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai numeri 1), 2) e 5) salvo l'obbligo di dimostrare, con apposito documento rilasciato dalla competente autorità, l'attuale posizione d'ufficiale o impiegato in servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 11.

Per ottenere la nomina a tenente, i vincitori del concorso dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi, con ferma di sei anni a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati tenenti nel ruolo normale del Corpo delle Capitanerie di porto e seguiranno un corso di istruzione teorico-pratico e militare presso l'Accademia navale e un tirocinio pratico presso le Capitanerie di porto per la complessiva durata di dodici mesi.

Art. 13.

Copie della presente notificazione con i programmi di esame annessi potranno essere richieste alle Capitanerie di porto, ovvero al Ministero della difesa - Direzione generale del personale militare della Marina - 5ª Divisione Stato e avanzamento ufficiali o al Ministero della marina mercantile (Ispettorato generale delle Capitanerie di porto).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 dicembre 1968

*Il Ministro per la difesa*
GUI

*Il Ministro per la marina mercantile*
SPAGNOLLI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1969*
*Registro n. 4 Difesa, foglio n. 265*

---

**Programma dell'esame di concorso a tenente di porto**
(*D. P.* 18 *luglio* 1949, *n.* 674 - Gazzetta Ufficiale 1° *ottobre* 1949)

| Numero d'ordine | MATERIA DI ESAMI | Numero delle tesi da estrarre | Durata massima dell'esame per ogni prova | Coefficiente di importanza |
|---|---|---|---|---|
| | *Prove scritte* | | | |
| 1 | Svolgimento di un tema di diritto della navigazione: parte marittima | — | otto ore | 3 |
| 2 | Svolgimento di un tema di diritto costituzionale o amministrativo | — | otto ore | 3 |
| 3 | Svolgimento di un tema in lingua francese o inglese o tedesca o in altra lingua, come specificato nella nota *A* | — | otto ore | 2 |
| | *Prove orali* (1) | | | |
| 1 | Diritto della navigazione: parte marittima | 2 | — | 3 |
| 2 | Diritto internazionale marittimo | 2 | — | 2 |
| 3 | Diritto amministrativo | 2 | — | 2 |
| 4 | Diritto costituzionale | 2 | — | 2 |
| 5 | Diritto e procedura civile | 2 | — | 2 |
| 6 | Diritto e procedura penale | 2 | — | 2 |
| 7 | Economia politica e statistica | 2 | — | 2 |
| 8 | Geografia | 2 | — | 2 |
| 9 | Lingua straniera (2) | — | — | 2 |

(1) La Commissione ha facoltà di interrogare i candidati anche sui temi svolti per iscritto.

(2) I candidati dovranno parlare correttamente, pronunciare bene e tradurre a vista.

*Nota A.* — I candidati, oltre l'esame obbligatorio di una delle tre lingue indicate, possono sostenere anche la prova su una o su tutte e due le altre lingue straniere. In tal caso, se la lingua facoltativa, a giudizio degli esaminatori, sia scritta correttamente e parlata correntemente, al punto medio degli esami espresso in ventesimi si aggiunge un quarto di punto, oppure metà o tre quarti fino ad un punto intero a seconda del grado di perfezione dimostrato nella conoscenza della lingua; per altra lingua in più l'aggiunta è in ragione di metà delle aliquote predette.

I candidati nella domanda di ammissione al concorso possono chiedere di sostenere la prova facoltativa di lingue estere diverse da quelle sopra indicate.

Qualora la domanda sia accolta la valutazione dell'esame relativo è fatta con gli stessi criteri suaccennati.

E' ammesso l'uso del vocabolario.

## DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE
(*Parte marittima*)

*Tesi* 1ª — Amministrazione della navigazione marittima - Della attività amministrativa della polizia e dei servizi nei porti - Demanio marittimo: concessione e occupazioni - Personale marittimo.

*Tesi* 2ª — La nave: costruzione, proprietà, individuazione e nazionalità - Iscrizione delle navi e galleggianti - Cancellazioni di navi dalle matricole e dai registri.

*Tesi* 3ª — Impresa di navigazione - L'armatore, il raccomandatario, il capitano e l'equipaggio - Del contratto di arruolamento.

*Tesi* 4ª — Navigabilità della nave - Documenti di bordo - Partenza ed arrivo delle navi - Polizia di bordo - Atti di stato civile sulle navi.

*Tesi* 5ª — Del trasporto delle persone e delle cose - Il contratto di noleggio - Stallie e controstallie - Polizze di carico e di ricevuta per l'imbarco - Ordini di consegna.

*Tesi* 6ª — Delle avarie: contribuzioni e liquidazioni - Della responsabilità per urto di navi - Assistenza e salvataggio - Ricuperi e ritrovamenti.

*Tesi* 7ª — Delle assicurazioni marittime - Rischi assicurati - Il sinistro - Il risarcimento: azione di avaria e azione di abbandono.

*Tesi* 8ª — Dei privilegi in genere e dell'ipoteca navale.

*Tesi* 9ª — Del pilotaggio marittimo - Del rimorchio - La pesca marittima - Il lavoro portuale.

*Tesi* 10ª — Cause marittime - Procedimenti innanzi i comandanti di porto per sinistri marittimi e per controversie di lavoro - Delle esecuzioni forzate sulle navi e sui galleggianti - Procedimenti cautelari.

*Tesi* 11ª — Reati marittimi - Cenni sui delitti marittimi e sulle contravvenzioni marittime - Disposizioni processuali - Potere disciplinare sul personale marittimo, sui passeggeri imbarcati e sul personale dei porti - Pene disciplinari.

## DIRITTO INTERNAZIONALE MARITTIMO

*Tesi* 1ª — Concetti generali del diritto internazionale - Storia e fonti del diritto internazionale in genere e del diritto internazionale marittimo in particolare - Codificazione e unificazione del diritto marittimo.

*Tesi* 2ª — Il campo del diritto internazionale marittimo L'alto mare - Il mare territoriale - Spazi marittimi particolari - Le acque interne - Fiumi internazionali - Sottosuolo marino e spazio atmosferico al disopra dell'alto mare - Regime delle navi in alto mare e del mare territoriale.

*Tesi* 3ª — La polizia del mare e della navigazione - Polizia generale della navigazione in alto mare - Polizie speciali: *a*) pirateria; *b*) tratta degli schiavi; *c*) protezione cavi sottomarini; *d*) polizia della pesca in alto mare.

*Tesi* 4ª — Lo sfruttamento delle ricchezze del mare e loro protezione - La pesca nei rapporti internazionali - Inquinamento delle acque navigabili.

*Tesi* 5ª — Diritto internazionale marittimo in tempo di guerra - La guerra marittima e le sue operazioni caratteristiche - I belligeranti nella guerra marittima - La corsa - Le mine ed i sommergibili - Blocco marittimo - Embargo e angaria - Rappresaglia.

*Tesi* 6ª — Diritto di preda nella guerra marittima - Concetti generali: rapporti commerciali fra belligeranti e neutrali - Navi soggette a preda - Carattere nemico delle navi e delle merci - Contrabbando di guerra - Assistenza ostile - Visita e cattura - Giudizio delle prede.

*Tesi* 7ª — Neutralità nella guerra marittima - Concetti generali sulla neutralità - Diritti e doveri dei belligeranti nelle acque neutrali - Internamento delle navi belligeranti.

## DIRITTO AMMINISTRATIVO

*Tesi* 1ª — Fonti del diritto amministrativo - Dell'amministrazione pubblica in generale, suo scopo, sua funzione nello Stato - Accentramento e decentramento - Amministrazione centrale e locale.

*Tesi* 2ª — L'organizzazione amministrativa - Organi e uffici - Pubblici funzionari e incaricati di pubblico servizio - Funzionari impiegati e salariati - Responsabilità dello Stato per gli atti e fatti dei suoi dipendenti.

*Tesi* 3ª — Amministrazione centrale dello Stato - Amministrazione attiva - La competenza amministrativa del Presidente della Repubblica - La competenza amministrativa del Presidente del Consiglio dei Ministri - Competenza e attività del Consiglio dei Ministri - I Ministri - I Ministeri - Cenno sulla loro organizzazione.

*Tesi* 4ª — Amministrazione consultiva - La funzione consultiva in generale - Il Consiglio di Stato - Ordinamento - Funzioni e suo svolgimento.

*Tesi* 5ª — Amministrazione di controllo - La funzione di controllo in generale e sue principali distinzioni - Controllo gerarchico - Controllo fuori dei rapporti della gerarchia - La Corte dei conti - Ordinamento - Svolgimento ed effetti del controllo.

*Tesi* 6ª — Cenno sulle funzioni giurisdizionali del Consiglio di Stato - Cenno sulle funzioni giurisdizionali della Corte dei conti - L'avvocatura generale dello Stato: attribuzioni e funzioni.

*Tesi* 7ª — Amministrazione locale dello Stato - I singoli uffici ed organi: la Prefettura (il Prefetto, il Consiglio di prefettura, la Giunta provinciale amministrativa). Il Sindaco quale ufficiale del Governo - Altri uffici locali (le Questure, le Intendenze di finanza, i Provveditorati agli studi, i Provveditorati alle opere pubbliche).

*Tesi* 8ª — L'amministrazione autarchica locale - Le Regioni - La Provincia - Il Comune - Elementi costitutivi - Fini - Organi.

## DIRITTO COSTITUZIONALE

*Tesi* 1ª — Nozione di Stato, Società, Nazione, Governo, Genesi dello Stato - Teoria dello Stato legittimo - Forma degli Stati.

*Tesi* 2ª — La sovranità - Forme di governo - La divisione dei poteri - Il Governo rappresentativo - Il Capo dello Stato.

*Tesi* 3ª — Il potere legislativo - L'Elettorato - Suffragio universale e suffragio ristretto - Le Camere - Le prerogative parlamentari - Le funzioni delle Camere.

*Tesi* 4ª — Il potere esecutivo - Composizione - Funzioni - Ordinanze e decreti - Decreti legge.

*Tesi* 5ª — Il potere giudiziario - L'indipendenza dei giudici.

*Tesi* 6ª — Le libertà costituzionali.

## DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

*Tesi* 1ª — Nozioni e distinzioni del diritto (obiettivo e subiettivo) - Fonti del diritto oggettivo - Interpretazione ed applicazione della legge in generale - Effetti e limiti di efficacia delle norme giuridiche.

*Tesi* 2ª — Concetto, specie ed elementi del negozio giuridico - Inefficacia del negozio giuridico - La rappresentanza.

*Tesi* 3ª — I soggetti del diritto: persone fisiche e giuridiche - Inizio e fini dei soggetti di diritto - Capacità giuridica e capacità di agire - Cause modificatrici della capacità - Gli atti di stato civile.

*Tesi* 4ª — Stato di cittadinanza: acquisto, perdita, riacquisto - Stato di famiglia: parentela, affinità - Sede giuridica della persona - Assenza e dichiarazione di morte presunta - Atti dello stato civile.

*Tesi* 5ª — La famiglia, la potestà - Gli organi - Matrimonio - Filiazione - Tutela - Curatela - Affiliazione.

*Tesi* 6ª — Diritti reali - Le cose - La proprietà - Usufrutto, uso e abitazione - Servitù - Enfiteusi e superficie - Pegno ed ipoteca.

*Tesi* 7ª — Il possesso - Le azioni possessorie - La denunzia di nuove opere e di danno temuto.

*Tesi* 8ª — Le obbligazioni - Concetto ed elementi - Effetti e garanzie delle obbligazioni - Trasmissione delle obbligazioni - Estinzione delle obbligazioni.

*Tesi* 9ª — Obbligazioni da contratto - Il contratto: nozione e specie - Elementi del contratto - Effetti.

*Tesi* 10ª — Le successioni in generale: acquisto e rinunzia della eredità - Successione legittima - Successione testamentaria - Nozione, specie e requisiti del testamento.

*Tesi* 11ª — Del contratto collettivo di lavoro - Delle società in generale.

*Tesi* 12ª — Della tutela dei diritti - Nozione del processo civile: cenni generali - Giudizio di cognizione.

DIRITTO E PROCEDURA PENALE

*Tesi* 1ª — Fondamento del diritto di punire - La legge penale - Codice e leggi speciali - La legge penale nel tempo e nello spazio - Estradizione.

Dell'azione penale e civile, del giudice e delle parti nel processo penale.

*Tesi* 2ª — Dei reati in generale - Classificazione dei reati. Elementi del reato - Concorso di più persone nello stesso reato - Tentativo - Concorso di reati - Imputabilità - Aggravanti e discriminanti - Della recidiva - Degli atti di polizia giudiziaria - Degli atti di istruzione preliminare - Dell'arresto e della custodia preventiva.

*Tesi* 3ª — Delle pene - Nozioni di pena - Pene principali e accessorie - Concorso di pene - Aggravanti e discriminanti delle pene - Conseguenze penali della condanna - Misure amministrative di sicurezza - Delle sanzioni civili - Cenni sulla istruzione sommaria e formale - Cenni sul giudizio e sulla sentenza.

*Tesi* 4ª — Cenni sui delitti contro la personalità dello Stato, contro la pubblica Amministrazione e contro l'Amministrazione della giustizia; contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti; contro l'ordine pubblico, contro l'incolumità pubblica; contro la fede pubblica.

Cenni sull'esecuzione penale e sull'esecuzione civile in materia penale - Del casellario giudiziario.

*Tesi* 5ª — Cenni sui delitti contro la persona e contro il patrimonio Dell'esecuzione delle misure di sicurezza - Delle rogatorie - Del riconoscimento delle sentenze penali straniere.

ECONOMIA POLITICA E STATISTICA

*Tesi* 1ª:

*a*) Concetto e importanza dell'economia politica;

*b*) Utilità e limitazione dei beni in relazione ai bisogni;

*c*) Concetto ed importanza della statistica.

*Tesi* 2ª:

*a*) Elementi della produzione della ricchezza - Del lavoro - La divisione del lavoro - La libertà del lavoro;

*b*) Lo scambio dei beni - Teoria della domanda e della offerta;

*c*) Rilevazione dei dati statistici - Comparabilità dei dati statistici.

*Tesi* 3ª:

*a*) Valore: sue cause e sue leggi - Moneta e sistemi monetari;

*b*) Il credito - Le Banche: loro specie e funzione economica;

*c*) Metodi statistici - I rapporti, le medie, le rappresentazioni grafiche.

*Tesi* 4ª:

*a*) Del salario - Concetto, specie e leggi del salario;

*b*) La circolazione dei beni - Lo scambio internazionale - Libertà di commercio - Mezzi di trasporto;

*c*) La regolarità dei fenomeni statistici - La legge dei grandi numeri.

*Tesi* 5ª:

*a*) Il capitale: concetto, genesi, sue forme e sua importanza;

*b*) La distribuzione della ricchezza;

*c*) Statistica demografica - Statistica applicata alla produzione e agli scambi.

GEOGRAFIA

*Tesi* 1ª:

*a*) Il sistema solare - La Terra - Sfera celeste e sfera terrestre - Coordinate geografiche;

*b*) L'Italia - Configurazione fisica - Popolazione - Agricoltura e industria - Le comunicazioni terrestri - Navigazione interna, marittima ed aerea - I principali porti marittimi.

*Tesi* 2ª:

*a*) Rotazione diurna della terra - Rivoluzione della terra intorno al sole - Inclinazione e parallelismo dell'asse terrestre - Misura del tempo e fusi orari;

*b*) L'Europa: caratteristiche fisiche - I fiumi navigabili - Importanza politica ed economica degli Stati europei - I porti marittimi principali.

*Tesi* 3ª:

*a*) Rappresentazione cartografica della terra - Scale di riduzione - Varie specie di carte - Principali misure geografiche;

*b*) L'Asia: caratteristiche fisiche - I monsoni - I fiumi principali - Importanza politica ed economica degli Stati asiatici - I porti marittimi più importanti.

*Tesi* 4ª:

*a*) Oceani e mari - Stretti e canali principali e loro funzione economica - I maggiori laghi;

*b*) L'Africa: lineamenti generali dell'ambiente morfologico e climatico - Idrografia - Popolazione - Risorse economiche.

*Tesi* 5ª:

*a*) L'uomo e la terra - Le razze umane - Migrazioni;

*b*) L'America: rilievo orografico, idrografia, clima e vegetazione - Risorse economiche - Comunicazioni e commercio - I principali porti marittimi e fluviali.

*Tesi* 6ª:

*a*) Fonti della ricchezza: pesca, caccia, allevamento del bestiame, agricoltura, industria e commercio;

*b*) L'Oceania: caratteristiche del continente australiano e delle isole - Popolazione - La vita economica.

---

Modello di domanda su carta da bollo da L. 400

*Al Ministero della difesa - Direzione generale del personale militare della marina - 5ª Divisione Stato e Avanzamento Ufficiali* — ROMA

Io sottoscritto . . . . . . . . . . . . . . . . . . nato a . . . . . . . . . . . (provincia di . . . . . . . . .) il . . . . . . . . . . . . appartenente al distretto militare di . . . . . . . . . residente a (1) . . . . . . . . . (provincia di . . . . . . . .) via . . . . . . . . n. . . . chiedo di essere ammesso al concorso per esami a sei posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo delle Capitanerie di porto - ruolo normale di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. . . . . del . . . . . . .

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . . . . . . . (3) . . . . . . . . . . .

di non aver riportato condanne penali, nè di aver procedimenti penali in corso (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . . . . . . . . . . conseguito presso l'Università o Istituto superiore . . . . . . . . . . nell'anno . . . . .;

di trovarmi nella seguente posizione (5) . . . . . . . .

Dichiaro altresì di voler sostenere l'esame obbligatorio nella seguente lingua estera . . . . . . . . . e gli esami facoltativi nelle (o nella) seguenti lingue estere . . . . . . . .

Allego una fotografia in bollo da L. 400 con firma autenticata.

. . . . . . . li . . . . . . . . . .

(data)

Firma . . . . . . . . . . . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (6) . . . . . . . . . .

---

(1) Luogo di residenza; qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. Precisare altresì se egli sia in possesso o meno dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti. In caso negativo l'aspirante dovrà specificarne i motivi, precisando se sia stato giudicato «rivedibile» o «riformato» alla visita medica di leva.

(6) Firma del segretario comunale del Comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante del Corpo.

**(1515)**

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Diario delle prove scritte del concorso per esami a quarantanove posti di allievo sottufficiale permanente del Corpo nazionale vigili del fuoco.**

Si avvisano gli interessati che le prove scritte del concorso per esami a quarantanove posti di allievo sottufficiale permanente del Corpo nazionale vigili del fuoco, bandito con decreto ministeriale 8 aprile 1968, avranno luogo in Roma, presso le scuole centrali antincendi (Capannelle), nei giorni 10 ed 11 marzo 1969, con inizio alle ore 8.

(1644)

## UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CAMPOBASSO

**Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Campobasso.**

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2377/U.V.P. del 14 dicembre 1968, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso ai posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Campobasso al 30 novembre 1967;

Visto il proprio decreto n. 2378/U.V.P. del 14 dicembre 1968, con il quale è stata disposta l'assegnazione delle sedi ai vincitori del concorso medesimo;

Considerato che i vincitori delle condotte veterinarie di Agnone e di Forlì del Sannio hanno rinunziato alle sedi loro assegnate;

Visto l'ordine preferenziale espresso dai concorrenti nella istanza di partecipazione al concorso in argomento, con riferimento agli anzidetti posti;

Viste le rinunzie intervenute da parte dei concorrenti graduati, formalmente interpellati secondo l'ordine preferenziale delle sedi;

Ritenuto di dover procedere alla nomina dei candidati aventi diritto alle predette condotte veterinarie;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti veterinari sono dichiarati vincitori del concorso di cui in narrativa per le condotte consorziali accanto di ciascuno di essi riportate:

1) Rispoli dott. Nicolino: consorzio veterinario tra i comuni di Agnone-Belmonte del Sannio-Castelverrino-Pietrabbondante-Poggio Sannita;

2) Lastoria dott. Lino: consorzio veterinario tra i comuni di Forlì del Sannio-Montenero Valcocchiara-Rionero Sannitico-Roccasicura-Acquaviva d'Isernia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del veterinario provinciale e dei comuni capiconsorzio interessati.

Campobasso, addì 29 gennaio 1969

*Il veterinario provinciale*: RUGGIERO

(1122)

## UFFICIO VETERINARIO PROVINCIA[le] DI PALERMO

**Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Pale[rmo]**

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 461 del 15 gennaio 1966, co[n il] quale è stato bandito il concorso pubblico per titoli ed es[ami] per un posto di veterinario condotto vacante nel comune di [Pa]lermo al 30 novembre 1965;

Visti e riconosciuti regolari i verbali della commissione [giu]dicatrice;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con r[egio] decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935 n. 281, modificato [con] il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, [nu]mero 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giu[gno] 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei con[cor]renti dichiarati idonei al concorso di cui in narrativa:

1. Tumminello Vincenzo . . . . . . punti 5[illegible]
2. Di Bella Antonino . . . . . . . » 4[illegible]
3. Caruso Antonino . . . . . . . . » 4[illegible]
4. Giallombardo Giovanni . . . . . punti 4[illegible]
5. La Cavera Salvatore . . . . . . . » 41

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Uffic[iale]* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione [sici]liana e per otto giorni consecutivi all'albo di questo uffici[o e] quello della prefettura e all'albo del comune di Palermo.

Palermo, addì 29 gennaio 1969

*Il veterinario provinciale*: SORCE

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 461 del 15 gennaio 1966, co[n il] quale è stato bandito il concorso pubblico per titoli ed es[ami] per un posto di veterinario condotto vacante nel comune di [Pa]lermo al 30 novembre 1965;

Visto il proprio decreto n. 492 del 29 gennaio 1969, co[n il] quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorr[enti] dichiarati idonei al concorso di che trattasi;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con r[egio] decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato [con] il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2[211];

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giu[gno] 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dottor Vincenzo Tumminello è dichiarato vincitore d[ella] condotta veterinaria vacante nel comune di Palermo al 30 [no]vembre 1965.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Uffic[iale]* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione [sici]liana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo uffici[o,] quello della prefettura e all'albo pretorio del comune di [Pa]lermo.

Palermo, addì 29 gennaio 1969

*Il veterinario provinciale*: SORCE

(1124)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redatto[re]*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.